



CASA



Alleghiamo i seguenti documenti:

- **Set informativo**
- **Informativa Privacy**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi all'immobile adibito a civile abitazione di proprietà o in locazione. Fa parte della più ampia offerta denominata "Unipol UNICA" con la quale è possibile assicurare per sé e/o per conto dei componenti del Nucleo di contratto i rischi relativi alle aree Veicoli e Mobilità, Casa e Famiglia e Persona.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

- ✓ **PROTEZIONE CASA:** danni materiali e diretti all'Abitazione e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi previsti dal contratto.
- ✓ **FURTO:** danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto all'interno e all'esterno dell'Abitazione, Furto commesso da Lavoratori domestici e Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali indicati nella Posizione assicurativa.
- ✓ **ASSISTENZA CASA:** prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito l'Abitazione.

In abbinamento a quanto sopra è acquistabile:

- **TERREMOTO E ALLUVIONE:** danni materiali e diretti subiti dall'Abitazione e/o dal Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Terremoto (nonché da Incendio, Esplosione e Scoppio ad esso conseguente) e/o da Alluvione, Inondazione e Allagamento.
- **FOTOVOLTAICO:** danni materiali e diretti subiti dagli Impianti solari e/o fotovoltaici, causati da Incendio, fulmine ed Esplosione, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali, o di natanti, onda sonora, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio.

GARANZIE OPZIONALI

Garanzie Supplementari [a pagamento]:

PROTEZIONE CASA: Incendio Extra / Danni da acqua / Indennizzo perdite occulte d'acqua / Danni elettrici / Eventi atmosferici / Vetri e cristalli / Caduta di alberi.

FURTO: Furto Extra / Preziosi e Valori / Preziosi e Valori in cassaforte / Preziosi e Valori in banca / Scippo e Rapina fuori casa / Over 65.

FOTOVOLTAICO: Furto-fotovoltaico / Danni elettrici ed eventi atmosferici - fotovoltaico.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono oggetto di copertura le Abitazioni non indicate in Polizza e/o che non rientrino nelle definizioni di Abitazione e Tipo di Abitazione indicate nel Glossario, secondo il Tipo di costruzione e di Destinazione d'uso definite nel Glossario.
- ✗ Non sono oggetto di copertura tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere.
- ✗ **FURTO:** non sono compresi i danni riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati.
- ✗ **TERREMOTO E ALLUVIONE:** non sono compresi i danni ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della Polizza.
- ✗ **ASSISTENZA CASA:** non sono comprese le prestazioni richieste nelle situazioni che non rivestano carattere di urgenza e/o difficoltà.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti (indicati in percentuale del danno indennizzabile) e Franchigie (indicate in cifra fissa) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie o opzioni supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

! **PROTEZIONE CASA:** Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; se assicurata la Dimora locata a terzi, ai Preziosi, ai Valori, agli Oggetti speciali; a Impianti solari e/o fotovoltaici.

! **FURTO:** avvenuti in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; ai beni mobili posti all'aperto, in giardino, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spazi di uso comune.

! **TERREMOTO E ALLUVIONE:** causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali siano connesse al diretto effetto del Terremoto sull'Abitazione e il Contenuto.

! **FOTOVOLTAICO:** causati guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo.

! **ASSISTENZA CASA:** eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dell'Abitazione.



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

- ✓ Sezione **FURTO**: relativamente alle garanzie "Furto extra (contenuto portato in albergo /abitazione vacanza) e Scippo e rapina fuori casa" la copertura è valida per il mondo intero.
La garanzia "Preziosi e valori in banca" è valida solo nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ La copertura **ASSISTENZA CASA**: opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando stipuli l'Assicurazione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio, possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di Sinistro.
- Inoltre, devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.
- Puoi stipulare l'Assicurazione per conto altrui purché gli Assicurati rientrino nella definizione di Nucleo di contratto. A tal fine devi fornire, se richiesto da Unipol, prova della delega degli Assicurati a stipulare per loro conto la Posizione assicurativa. Devi inoltre consegnare a ciascun Assicurato il Set Informativo e l'Estratto di Polizza.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato alla stipula della Polizza all'Agenzia/Punto vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione oppure a Unipol. Il pagamento del Premio avviene con le modalità consentite dalla legge. Il sistema di acquisto via APP/web che avviene con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza, con attenzione, in particolare, alle esigenze di integrità, autenticità e tracciabilità delle operazioni.

Premesso che il Premio è indivisibile, Unipol può concedere il pagamento frazionato in rate semestrali o annuali. In tal caso le rate successive alla prima devono essere pagate entro le scadenze stabilite. Per ogni Posizione assicurativa di Polizza puoi scegliere un diverso frazionamento del Premio. Solo dopo l'accordo di Unipol il Premio può essere frazionato in rate mensili (con maggiorazione del Premio del 2%) con addebito diretto su conto corrente (procedura SEPA Direct Debit - S.D.D.), su Carta di Credito o su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 Anni), per ciascuna Annualità assicurativa, il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata nella stessa Posizione assicurativa di Polizza



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata nella singola Posizione assicurativa di Polizza. In relazione alla singola Posizione assicurativa l'Assicurazione può avere una durata di un Anno o maggiore di un Anno. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Posizione assicurativa di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Unipol al pagamento dei Premi scaduti. In relazione alla Singola Posizione assicurativa l'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza, e non è soggetta a tacita proroga; pertanto, cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti. Resta salva la facoltà per Unipol di comunicare al Contraente la disponibilità a rinnovare il contratto per un'ulteriore annualità, e così per gli anni successivi, a eventuali nuove condizioni assicurative e tariffarie.

L'Assicurazione, se di durata di almeno un Anno, opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa solo se stipulata con la Società entro - e non oltre - le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della Posizione assicurativa; diversamente l'Assicurazione cessa alla scadenza.



Come posso disdire la polizza?

In relazione alla Posizione assicurativa interessata, in caso di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta mediante lettera raccomandata o PEC a Unipol.

Se la durata della singola Posizione Assicurativa è poliennale:

- per durate fino a 5 Anni non puoi recedere prima della scadenza;
- per durate superiori a 5 Anni puoi recedere solo dopo i primi 5 Anni di durata contrattuale comunicando la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione.

Assicurazione per l'Abitazione



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Unipol UNICA - Casa

Data: 01/10/2025 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it, PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE ED ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO. PROTEZIONE CASA: Incendio Extra, vedasi Sezione Protezione Casa Art.2.4.1 pg.21 di 70; **Danni da acqua**, vedasi Sezione Protezione Casa Art.2.4.2 pg.22 di 70; **Indennizzo perdite occulte d'acqua**, vedasi Sezione Protezione Casa Art.2.4.3 pg.24 di 70; **Danni elettrici**; vedasi Sezione Protezione Casa Art.2.4.4 pg.24 di 70; **Eventi atmosferici**; vedasi Sezione Protezione Casa Art. 2.4.5 pg.25 di 70; **Vetri e cristalli**; vedasi Sezione Protezione Casa Art.2.4.6 pg.27 di 70; **Caduta di alberi**; vedasi Sezione Protezione Casa Art.2.5.1 pg.37 di 92. **FURTO: Furto Extra**; vedasi Sezione Furto Art.3.4.1 pg.35 di 70; **Preziosi e Valori**; vedasi Sezione Furto Art.3.4.2 pg.36 di 70; **Preziosi e Valori in cassaforte**; vedasi Sezione Furto Art.3.4.3 pg.36 di 70; **Preziosi e Valori in banca**; vedasi Sezione Furto Art.3.4.4 pg.36 di 70; **Scippo e Rapina fuori casa**; vedasi Sezione Furto Art.3.4.5 pg.37 di 70; **Over 65**; vedasi Sezione Furto Art.3.4.6 pg.37 di 70. **FOTOVOLTAICO: Furto- fotovoltaico**; vedasi Sezione Fotovoltaico Art.5.3.1 pg.49 di 70; **Danni elettrici ed eventi atmosferici - fotovoltaico**; vedasi Sezione Fotovoltaico Art.5.3.2 pg.50 di 70.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento. **La garanzia base della Sezione FURTO:** oggetti posti nelle dipendenze dell'abitazione abituale o saltuaria uno Scoperto pari al 10% e minimo di €.250. Previsto Scoperto pari al 20% in caso di utilizzo di mezzi di chiusura non conformi. **La garanzia base della Sezione TERREMOTO e ALLUVIONE:** per Terremoto l'applicazione per l'Abitazione di uno Scoperto pari al 10% minimo di €.10.000 e per il Contenuto uno Scoperto pari al 10% minimo di €.3.000//per Inondazione e Alluvione l'applicazione per l'Abitazione di uno Scoperto pari al 10% minimo di €.10.000 e per il Contenuto di uno Scoperto del 10% e minimo di €.3.000//per l'allagamento prevista l'applicazione sia per l'Abitazione che per il Contenuto di uno Scoperto del 10% e minimo di €.1.000. **Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:**

PROTEZIONE CASA-Sono esclusi i danni causati da: Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, Franamenti, Smottamenti, cedimenti, del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda salvo quanto previsto dalla garanzia supplementare Eventi atmosferici, se acquistata//guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione//direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo//Fenomeno elettrico, salvo quanto previsto dalla garanzia supplementare Danni elettrici, se acquistata//Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere//verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto//indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti//causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere e nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata//relativamente all'evento Esplosione, Implosione, Scoppio i danni causati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti all'insaputa dell'Assicurato in locali non di sua proprietà. **FURTO-**Sono esclusi i danni avvenuti: in occasione di Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, Franamenti, Smottamenti, cedimenti del terreno, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi//in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi//in occasione di Atti di Terrorismo o sabotaggio, sciopero, rivolta, sommossa, tumulto popolare, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi salvo quanto previsto dalla garanzia supplementare Furto Extra, se acquistata//commessi o agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato o dai loro Familiari//commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi i figli minori, e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati o dei Locali che li contengono//agli Impianti solari e/o fotovoltaici//ai Preziosi ed ai Valori, tranne quelli riposti nei Mezzi di custodia, a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno di non abitazione della Dimora abituale dell'Assicurato e dei Suoi Familiari//ai Preziosi ed ai Valori nei periodi di non abitazione della Dimora saltuaria dell'Assicurato e dei suoi Familiari//ai Preziosi e Valori riposti nelle Dipendenze e/o Pertinenze non comunicanti con l'Abitazione//se assicurata la Dimora locata, ai Preziosi, ai Valori, agli Oggetti speciali e agli oggetti riposti nelle Dipendenze//indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti. **TERREMOTO e ALLUVIONE-**Relativamente alla garanzia Terremoto sono esclusi i danni: causati da eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stilloidismo, trasudamento, infiltrazione//causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto//di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere//indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti//ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza e/o a unità abitative collabenti//Relativamente alla garanzia Alluvione, Inondazione e Allagamento sono esclusi i danni: causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stilloidismo, trasudamento, infiltrazione, Franamento, Smottamento e cedimento del terreno//ad enti mobili all'aperto// /Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni//connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine//causati da crollo e collasso strutturale//causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici. **FOTOVOLTAICO-**Sono esclusi i danni: causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, Franamenti, Smottamenti, cedimenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda, salvo quanto previsto alla Sezione TERREMOTO e ALLUVIONE, se acquistate le garanzie//causati da Fenomeni atmosferici e da sovraccarico neve, salvo quanto previsto dalla garanzia supplementare Danni elettrici ed eventi atmosferici - fotovoltaico, se acquistata//causati da Fenomeno elettrico salvo quanto previsto dalla garanzia supplementare Danni elettrici ed eventi atmosferici - fotovoltaico, se acquistata//di Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione, salvo quanto previsto dalla garanzia supplementare Furto - fotovoltaico, se acquistata//verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto//indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle garanzie//commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato//causati da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da incendio, esplosione e scoppio//conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato//di imbrattamento//avvenuti durante una occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che siano diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione. Sono escluse le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica più vicina i residui radioattivi, disciplinati dal D.P.R. 185/64, del Sinistro indennizzabile. **ASSISTENZA CASA-**La Centrale Operativa non fornisce: le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà//alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente previsto dalle singole Prestazioni di Assistenza, le stesse non vengono fornite se la situazione di difficoltà è conseguenza: di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, Smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire//di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente//di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti//di corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri. Non sono inoltre fornite le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti non a norma o per i quali l'Assicurato non abbia provveduto alle operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Unipol UNICA-Casa è rivolto a persone fisiche che intendono assicurare se stesse e/o familiari conviventi, ascendenti/discendenti di primo grado non conviventi - propri e/o del proprio coniuge, compagno/a (e persone giuridiche formate da tali soggetti), quali proprietarie o locatarie di appartamenti, ville singole e ville a schiera (compreso eventuale studio/ufficio annesso all'abitazione) adibiti o meno a dimora abituale, con esigenza principale di protezione dei beni relativamente ai suddetti immobili e/o al loro contenuto.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,50 % del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI); Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori.) Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it , anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.
Altri Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Relativamente alle Sezioni PROTEZIONE CASA, FURTO e TERREMOTO e ALLUVIONE , in difetto di accordo tra Unipol ed il Contraente l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati per mezzo di periti nominati uno da Unipol ed uno dal Contraente con atto unico. I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni attualmente in vigore sono: Protezione Casa, Furto e Rapina, Fotovoltaici: 22,25%//Assistenza Casa: 10%. Esenzione da imposta sulle assicurazioni se immobile soggetto a disciplina del D.lgs. 22/01/2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Detrazione fiscale. Detraibilità dei premi versati per assicurazioni eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo: 19% [art. 15 co 1 lett. f bis) D.P.R. 917/86]. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).



UNIPOL UNICA - Casa

Assicurazione per l'Abitazione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 07267 / 001 / 00000 / U - Ed. 01/10/2025

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.




GLOSSARIO	1 di 69
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9 di 69
Premessa	9 di 69
Quando comincia la copertura e quando finisce	9 di 69
Quando e come devo pagare	11 di 69
Che obblighi ho	15 di 69
Altre norme	16 di 69
2. SEZIONE PROTEZIONE CASA	18 di 69
Cosa assicura	18 di 69
Cosa NON assicura	19 di 69
Come personalizzare	19 di 69
Come assicura	27 di 69
3. SEZIONE FURTO	32 di 69
Cosa assicura	32 di 69
Cosa NON assicura	33 di 69
Come personalizzare	34 di 69
Come assicura	37 di 69
4. SEZIONE TERREMOTO E ALLUVIONE	41 di 69
4.1 TERREMOTO	41 di 69
Cosa assicura	41 di 69
Cosa NON assicura	42 di 69
Come assicura	42 di 69
4.2 ALLUVIONE	43 di 69
Cosa assicura	43 di 69
Cosa NON assicura	44 di 69
Come assicura	45 di 69
5. SEZIONE FOTOVOLTAICO	47 di 69
Cosa assicura	47 di 69
Cosa NON assicura	47 di 69
Come personalizzare	48 di 69
Come assicura	50 di 69

6. SEZIONE ASSISTENZA CASA	52 di 69
Cosa assicura	52 di 69
Cosa NON assicura	54 di 69
Come assicura	55 di 69
7. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	56 di 69
NORME DI LEGGE RICHIAMATE NEL CONTRATTO	66 di 69
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	69 di 69

FAQ

I box di consultazione sono degli spazi con dei simboli, facilmente individuabili nelle condizioni di assicurazione.

Contengono:

-  **DUBBI:** risposte in caso di chiarimenti o indicazioni da seguire;
-  **ATTENZIONE:** punti su cui porre particolare attenzione;
-  **RECAPITI:** riferimenti utili a cui rivolgersi.

Tali spazi non hanno valore contrattuale ma, in alcuni casi, ne riportano solo degli esempi. Perciò, è sempre necessario porre attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Abitazione: complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l'intero fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, **escluso solo il valore dell'area.**

Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso. Sono compresi:

- le opere murarie e di finitura;
- le opere di fondazione o interrato;
- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, le tende esterne, comprese le tende frangisole, **purché installate su strutture fisse;**
- gli affreschi, le statue, le decorazioni, i mosaici che non abbiano valore artistico;
- le Dipendenze e/o Pertinenze, anche se poste in corpi separati, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i cancelli anche elettrici, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, le piscine inamovibili, i cortili, i giardini e gli alberi;
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi;
- le quote di proprietà comune in condomini o in Abitazioni plurifamiliari;
- le Stazioni di ricarica domestica, anche se di proprietà di società erogatrici di servizi, ad uso esclusivo dell'Assicurato ovunque installate - anche all'aperto - purché all'interno di un'area di pertinenza dell'Abitazione assicurata;

ed in genere tutto quanto è destinato al servizio dell'Abitazione assicurata.

Gli Impianti solari e/o fotovoltaici, anche se di proprietà di società erogatrici di servizi e/o non installati direttamente nell'Abitazione ma posti nell'ambito di pertinenza della stessa, sono considerati parte integrante dell'Abitazione **solo se risultano assicurati nella Posizione assicurativa e sia stato indicato il valore assicurato per la specifica Sezione.**

Abitazione (per la Sezione Assistenza Casa): i locali adibiti a civile abitazione, di proprietà dell'Assicurato o a lui locati, comprese le Dipendenze (cioè: cantine, box, rimesse e ripostigli, non intercomunicanti con l'Abitazione).

Allagamento: eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

Alluvione e Inondazione: Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.

Ambito di protezione: l'insieme delle garanzie assicurative a copertura di specifiche aree di Rischio.

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Cappotto termico (denominato a livello internazionale con la sigla ETICS: External Thermal Insulation Composite System): sistema isolante atto a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna e ad ottimizzare e ridurre il consumo energetico degli edifici.

Carenza: è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità Assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Centrale Operativa (per la Sezione Assistenza Casa): parte della Struttura Organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare la fornitura delle Prestazioni, fornire direttamente alcune Prestazioni.

Contenuto: l'insieme dei beni tenuti all'interno dell'Abitazione indicata nella Posizione assicurativa, nell'annesso ufficio e/o studio professionale ed anche nelle Dipendenze, ad uso personale e domestico e ad uso professionale **purché attinente all'annesso ufficio/studio.** Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere apportate all'Abitazione dall'Assicurato locatario.

Sono esclusi: roulettes, veicoli in genere a motore e parte degli stessi; sono inclusi: a) biciclette (anche elettriche) e ciclomotori, b) natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, c) macchinari ed attrezzature per giardinaggio, d) giochi per bambini.

Contraente: soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi.

Cose: oggetti materiali.

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.

Danni indiretti: conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Destinazione d'uso: l'Abitazione assicurata deve essere adibita a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato annesso ed intercomunicante.

L'edificio di cui fa parte l'Abitazione assicurata deve essere adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, ed anche a loro Dipendenze.

Dimora abituale: Abitazione dell'Assicurato ove lo stesso vive per la maggior parte dell'Anno.

Dimora saltuaria: Abitazione dell'Assicurato ove lo stesso non vive per la maggior parte dell'Anno.

Dimora locata a terzi: Abitazione dell'Assicurato data in locazione, in comodato d'uso, in usufrutto.

Dipendenze/Pertinenze: box, cantine, soffitte, centrale termica, purché realizzate nell'Abitazione stessa o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (Artt. 817, 818 Codice Civile).

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro.

Elettrodomestici (per la Sezione Assistenza Casa): il frigorifero, il congelatore, la lavastoviglie, la lavatrice, l'asciugatrice, il forno, il forno microonde, il piano cottura, il boiler elettrico o a gas, la caldaia a gas, il climatizzatore/condizionatore.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estratto di Polizza: documento di sintesi fornito dalla Società in relazione al singolo Assicurato e che raccoglie le Posizioni assicurative a lui riferibili.

Fabbricato: vedasi Abitazione.

Familiari: persone indicate nel certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato alla data del Sinistro.

Fenomeno atmosferico: grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da essi trasportate.

Fenomeno elettrico: si intende:

- corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);
- variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);
- sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
- arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Fissi ed infissi:

- **fissi:** quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (per esempio ad uso esemplificativo e non limitativo: grondaie, pluviali, ringhiere);
- **infissi:** serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, ed anche i telai dove sono fissati (per esempio ad uso esemplificativo e non limitativo: porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

Franchigia: parte di danno, indicata in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato. Se nel contratto sono previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i limiti di cui sopra.

Franamento/Frana: rapido spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l'esterno.

Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.

Furto con destrezza: Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

Impianto fotovoltaico: sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'Impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, accumulatori, le batterie di accumulo, sistemi di allarme e antintrusione.

L'Impianto fotovoltaico deve essere installato a norma di legge, certificato e collaudato dall'installatore, ed opportunamente fissato all'Abitazione o al Fabbricato o, se all'aperto, nell'area adiacente.

Sono comprese anche le Stazioni di ricarica domestica ad uso esclusivo dell'Assicurato, ovunque installate - anche all'aperto - purché all'interno di un'area di pertinenza dell'Abitazione assicurata.

Impianto solare termico: sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l'energia solare per la produzione di acqua calda e vapore. Fanno parte dell'Impianto i pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando.

L'Impianto solare deve essere installato a norma di legge, certificato e collaudato dall'installatore, ed opportunamente fissato all'Abitazione o al Fabbricato o, se all'aperto, nell'area adiacente.

Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

INGV: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.

Locali: vedi Abitazione.

Mezzi di custodia: sono le casseforti o gli armadi corazzati, entrambi con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 kg devono essere ancorati rigidamente alle pareti o al pavimento.

Nucleo di contratto: l'insieme dei soggetti identificati dal Contraente per conto dei quali quest'ultimo può stipulare l'Assicurazione, purché rientranti fra le seguenti categorie:

- coniuge o compagno/a convivente,
- parenti od affini stabilmente conviventi con il Contraente (intendendosi per affini i parenti del coniuge/compagno/a),
- genitori e figli non conviventi del Contraente o del coniuge/compagno/a.

Solo per alcuni Ambiti di protezione sono inclusi:

- le persone giuridiche formate in via esclusiva da tali soggetti,

- collaboratori/trici familiari.

In particolare, il Contraente non può acquistare l'Ambito di protezione Casa per collaboratori/trici familiari.

Oggetti speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, Cose che abbiano valore artistico.

Partita: insieme di Cose o eventi garantiti, assicurati con un'unica somma.

Periodo Assicurativo - Annualità Assicurativa: in caso di Posizione assicurativa di durata pari a un Anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Posizione assicurativa e termina alla scadenza della stessa. In caso di durata superiore a un Anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Posizione assicurativa e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.

Pertinenze: vedi Dipendenze.

Polizza: il documento, relativo ad uno o più Ambiti di protezione, contenente una o più Posizioni assicurative, che prova l'Assicurazione, come previsto dall'Art. 1888 del Codice Civile.

Posizione assicurativa (Posizione assicurativa di Polizza): parte numerata della Polizza che riporta per il singolo Assicurato le informazioni relative alla specifica copertura assicurativa e che attesta il periodo della copertura e le garanzie scelte.

Premio: importo dovuto dal Contraente alla Società quale prezzo dell'Assicurazione.

Prestazione di Assistenza o Prestazione (per la Sezione Assistenza Casa): l'aiuto che la Società fornisce all'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà.

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente), pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Raccolte e collezioni: raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari e/o curiosi il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla raccolta.

Rapina/estorsione: impossessamento della cosa mobile altrui con violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le Cose stesse.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.

Regola proporzionale: regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione tra il valore

assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro se tale ultimo valore è maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Riparazione diretta: modalità di gestione del Sinistro che prevede per determinate e specifiche garanzie la riparazione in forma specifica, ossia una forma di liquidazione del danno alternativa a quella dell'Indennizzo ordinario e che tramite UnipolHome S.p.A. mette a disposizione dell'Assicurato una rete di riparatori convenzionati che provvederanno al ripristino dei danni. La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a €10.000, di non dover anticipare il costo della riparazione.

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'Abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scippo: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la parte di danno, indicata in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato. Se nel contratto sono previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i limiti di cui sopra.

Scoppio: improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Per le garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").

Sinistro: verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.

Smottamento, cedimento del terreno: movimento di materiale (terreno) superficiale incoerente o reso tale dalla presenza di acqua.

Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dell'Abitazione, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

Somma assicurata/Massimale: la somma indicata nella Posizione assicurativa che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/ Risarcimento in caso di Sinistro.

Stazione di ricarica domestica: dispositivo con il quale è possibile effettuare il pieno di energia ai veicoli elettrici o ibridi.

Struttura Organizzativa (per la Sezione Assistenza Casa): il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l. destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.

Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad uno stesso episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

Tipo Abitazione:

- **appartamento:** Abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre Abitazioni, ma con esse non intercomunicante, ciascuna con proprio accesso dall'interno del Fabbricato ma con accesso comune dall'esterno;
- **villa a schiera:** Abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre Abitazioni, ma con esse non intercomunicante, ciascuna con accesso indipendente dall'esterno;
- **villa singola:** Abitazione unifamiliare separata da altri fabbricati.

Il Tipo Abitazione viene indicato nella Posizione assicurativa.

Tipo costruzione:

• **Cemento armato:**

Abitazione in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e manto del Tetto in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, Solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

È tollerato che:

- vi sia la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del Tetto in misura rispettivamente non superiore al 15% del loro totale;
- vi sia la presenza di Cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.

• **Muratura:**

Abitazione in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del Tetto in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, Solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

E' tollerato che vi sia:

- la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del Tetto in misura rispettivamente non superiore al 25% del loro totale;
- il manto esterno di copertura del Tetto totalmente in tegole bituminose o materiali catramati;
- la presenza di Cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.

Relativamente alle Abitazioni in Cemento armato e Muratura è tollerato che:

- le Dipendenze siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera Abitazione assicurata.

- **Bioedilizia:** costruzione edile realizzata dopo il 1995 con la certificazione di bioedilizia (per esempio Agenzia Casa Clima, KlimaHaus).

- **Legno:** Abitazione comunque costruita, in buone condizioni di statica e manutenzione.

Relativamente alla Sezione Terremoto e Alluvione (garanzia Terremoto):

- **Antisismica:** Abitazione conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/03/2003 o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni.

Il Tipo costruzione viene indicato nella Posizione assicurativa.

Truffa tra le mura domestiche: sottrazione di denaro con artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto con accesso fraudolento all'Abitazione assicurata.

Tubo Interrato: la tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non protetta da strutture murarie.

UnipolHome: la società UnipolHome S.p.A. per i servizi di manutenzione e riparazione in ambito domestico, facente parte del Gruppo Unipol, con sede in Via Stalingrado 37 - 40138 Bologna, a cui è affidata la gestione dei sinistri con Riparazione diretta.

Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

Valori: denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valori bollati.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

Vendita a distanza: sistema di vendita che impiega esclusivamente la tecnica di comunicazione a distanza del sito web, dell'APP e del call center.

Per "tecnica di comunicazione a distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con il Contraente che, senza la presenza fisica e simultanea delle parti, viene impiegata per il collocamento a distanza dell'Assicurazione.

Premessa

Unipol UNICA

Il Contraente può stipulare il contratto "Unipol UNICA" per sé e/o per conto dei singoli Assicurati che compongono il suo Nucleo di contratto, sulla base delle loro esigenze e dietro rilascio di apposita delega.

Unipol Unica si articola nelle Aree assicurative:

- Veicoli e Mobilità
- Casa e Famiglia
- Persona.

In ciascuna Area sono individuabili vari Ambiti di protezione acquistabili dal Contraente.

La Polizza riporta gli Ambiti di protezione acquistati e all'interno di ciascuno di essi le Posizioni assicurative corrispondenti ai singoli Assicurati.

In relazione all'Ambito di protezione "**Casa**" valgono le Condizioni di Assicurazione che seguono.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella singola Posizione assicurativa di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

L'Assicurazione riprende effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, come previsto dell'Art.1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Durata dell'Assicurazione e poliennalità¹

In relazione alla singola Posizione assicurativa l'Assicurazione può avere una durata:

- di un Anno
- maggiore di un Anno.

L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa solo se stipulata con la Società, entro - e non oltre - le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della Polizza; diversamente l'Assicurazione cessa alla scadenza.



DUBBI

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione può avere una durata fino ad un Anno o maggiore di un Anno. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni Anno di durata. La percentuale di sconto applicato viene indicata nella Posizione Assicurativa di Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata dell'Assicurazione. Se la durata poliennale è superiore a cinque Anni il Contraente potrà recedere dall'Assicurazione solo dopo i primi cinque Anni.

Se è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 Anni), per ciascuna Annualità Assicurativa il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata nella stessa Posizione assicurativa di Polizza. Il Premio esposto è già comprensivo dello sconto. Nel caso di adeguamento automatico delle Somme assicurate e del Premio, anche l'importo dello sconto varierà di conseguenza.

Inoltre, se la durata della singola Posizione assicurativa è poliennale, il Contraente, come previsto dal 1° comma dell'articolo 1899 del Codice Civile:

- per durate fino a 5 Anni, non può recedere prima della scadenza;
- per durate superiori a 5 Anni, può recedere solo dopo i primi 5 Anni, comunicando la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Art.1.3 - Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione ²

In relazione alla singola Posizione assicurativa l'Assicurazione è stipulata **senza tacito rinnovo, pertanto, termina alla sua naturale scadenza senza che sia necessario inviare alcuna comunicazione di disdetta**. Alla scadenza della Posizione assicurativa, con l'obiettivo di rendere un servizio alla clientela al fine di agevolarla nelle proprie valutazioni, al Contraente potranno essere indicati il Premio e le condizioni assicurative e tariffarie di un eventuale rinnovo dell'Assicurazione, rimanendo salvo naturalmente il suo diritto di stipulare o meno il rinnovo con la Società.

Relativamente alla Sezione Terremoto e Alluvione, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Posizione assicurativa. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate nella Posizione assicurativa.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Il Contraente e la Società in relazione alla Posizione assicurativa interessata possono recedere dall'Assicurazione dopo ogni Sinistro, e **fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, tramite comunicazione scritta inviata all'altra Parte**.

La comunicazione, effettuata con lettera raccomandata oppure PEC (posta elettronica certificata) se il Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o della ricevuta di accettazione della PEC se inviata dalla Società;
- dalla data del timbro postale o della ricevuta di accettazione della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa il Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali.

L'eventuale incasso di Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro ed il rilascio della quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.



DUBBI

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza o prosegue?

L'Assicurazione è stipulata "senza tacito rinnovo", pertanto, la copertura assicurativa termina la sua efficacia alla scadenza senza bisogno di comunicazione tra le Parti.

Art. 1.5 - Cessazione dell'Assicurazione per perdita del requisito dell'appartenenza al Nucleo di contratto e per decesso

Il Contraente deve comunicare alla Società l'eventuale perdita in corso di contratto da parte dell'Assicurato del requisito dell'appartenenza al Nucleo di contratto; egli deve anche comunicare il decesso dell'Assicurato.

In caso di perdita del requisito dell'appartenenza al Nucleo di contratto, tutte le garanzie acquistate nella Posizione assicurativa terminano per l'Assicurato alla scadenza dell'Annualità in corso.

Art. 1.6 - Diritto di Recesso in caso di Vendita a distanza

Entro 14 giorni dalla data di stipula della Polizza a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. Il Recesso è efficace per la Posizione o le Posizioni assicurative riportate nella Polizza, salvo i casi espressamente esclusi dall'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (il "Codice del consumo"). Tale diritto viene riconosciuto anche in caso di successiva stipula a distanza, finalizzata all'inserimento di una o più nuove Posizioni assicurative e/o nuove garanzie, limitatamente alle variazioni apportate.

Il Contraente può recedere inviando una comunicazione contenente gli elementi identificativi della Polizza - o della Posizione assicurativa e/o garanzia successivamente inserite - tramite:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla Società e all'intermediario; oppure
- posta elettronica certificata (PEC) da inviare dalla propria casella PEC a quella dell'intermediario e della Società.

A seguito del Recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto entro 30 giorni da quello in cui la Società e l'intermediario hanno ricevuto la comunicazione di Recesso, al netto degli oneri fiscali che restano a suo carico.

Quando e come devo pagare

Art. 1.7 - Pagamento del Premio³

I Premi devono essere pagati all'Agenzia/Punto vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società.

Il pagamento del Premio avviene con le modalità consentite dalla legge. Il sistema di acquisto via APP/web che avviene con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza, con attenzione, in particolare, alle esigenze di integrità, autenticità e tracciabilità delle operazioni.



DUBBI

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che si deve pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa. Esso viene determinato, al momento della stipula dell'Assicurazione, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo.

Art. 1.8 - Frazionamento del Premio ⁴

Premesso che il Premio è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. Per ogni Posizione assicurativa di Polizza il Contraente può scegliere un diverso frazionamento del Premio.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo la scadenza della rata. La Società è esonerata da ogni obbligo mantenendo comunque il diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.9 - Pagamento frazionato mensile del Premio tramite addebito ricorrente

(operante se indicato nella Posizione assicurativa il frazionamento mensile)

In relazione alla singola Posizione assicurativa la Società si riserva di concedere (e, una volta concessa, di revocare) al Contraente che ne faccia richiesta, la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in rate mensili, tramite addebito ricorrente, con applicazione di una maggiorazione. In relazione al frazionamento mensile del Premio la Società e il Contraente convengono quanto di seguito specificato.

A. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

A.1 Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso una delle seguenti modalità:

- SEPA Direct Debit (S.D.D.);
- Addebito su Carta di Credito;
- Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.

L'autorizzazione all'addebito ricorrente è valida dal momento in cui il Contraente conferma tale richiesta. L'addebito finisce o automaticamente, quando termina l'Assicurazione, oppure se la Società comunica la revoca del frazionamento mensile.

A.2 Obblighi del Contraente

Alla stipula, il Contraente deve:

- aderire alla funzionalità denominata "Aggregatore dei metodi di pagamento" gestito dalla Società;
- aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, sul sito della Società o tramite APP, comunicando il proprio indirizzo e-mail e numero di cellulare;
- comunicare un metodo di pagamento ricorrente tra quelli previsti al precedente articolo A.1;



DUBBI

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se stipulato, non potrà operare. Pertanto, se è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della stipula; se il Premio è frazionato, al pagamento di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si conferma l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.

- (iv) provvedere subito al pagamento anticipato della prima rata con una delle modalità consentite dalla Società;
- (v) obbligarsi a pagare il Premio residuo in rate mensili, con il metodo di pagamento di cui al punto (ii).

Durante la validità della Posizione assicurativa, **il Contraente deve comunicare alla Società eventuali variazioni degli strumenti di addebito ricorrente, nonché eventuali revoche del servizio di addebito.** Il Contraente può inoltre modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite l'Area Riservata

A.3 Comunicazioni contrattuali

La Società invierà le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi all'Assicurazione in modalità digitale (per esempio: sull'Area Riservata, all'indirizzo e-mail/PEC o al numero di cellulare forniti). Il Contraente deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite Area Riservata.

B. Procedura di addebito ricorrente

B.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del Premio tramite addebito ricorrente autorizza la Società a inviare all'Istituto di Credito e/o all'Istituto di Moneta Elettronica del cliente gli ordini di addebito della rata mensile del Premio nelle seguenti tempistiche:

- per addebiti tramite SEPA Direct Debit - nei 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, o 6 giorni lavorativi prima nel caso in cui la data di scadenza della rata mensile coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo;
- per addebiti tramite Carta di Credito/Debito - 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata.

In seguito all'avvenuto addebito, la Società comunica al Contraente la copertura delle garanzie previste nella Posizione assicurativa di riferimento e fornisce in Area Riservata e APP la quietanza per la quale è stato pagato il Premio.

La Polizza costituisce l'assolvimento dell'obbligo di prenotazione degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) della Società verso il Contraente.

B.2 Mancato addebito

In caso di mancato addebito, la Società comunica al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura per le garanzie previste nella Posizione assicurativa di riferimento a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata non pagata e non procede all'addebito di eventuali altre rate successive. A questo punto **il Contraente deve comunicare:**

- se il metodo di pagamento è ancora valido - in questo caso la Società effettua ulteriori tentativi di addebito della rata non pagata, comunicando sempre al Contraente il loro esito;
- se il metodo non è più valido - in tal caso **il Contraente deve indicare un nuovo metodo tra quelli previsti al precedente punto A.1, che opera a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine. Se non lo fornisce, la concessione del frazionamento mensile sarà revocata e il Contraente dovrà pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione con una diversa modalità di pagamento.**

Se tutti i tentativi di addebito della rata di Premio dovuta sono negativi, **il Contraente deve pagare quest'ultima rata tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.**

Trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di Premio senza che il Contraente abbia regolarizzato la posizione, la Società comunica la revoca del frazionamento mensile, e il Contraente deve pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.

B.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Se il metodo di pagamento è SEPA Direct Debit e il titolare si avvale del diritto al rimborso degli addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, il Contraente deve pagare le rate rimborsate e indicare un nuovo metodo di pagamento se quello in uso non è più valido.

C. Rinnovo dell'Assicurazione

Alla scadenza della Posizione assicurativa, il Contraente che intende rinnovarla e consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza interruzioni deve accettare le condizioni di rinnovo:

- almeno 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza in caso di pagamento ricorrente tramite SEPA Direct Debit;
- almeno 2 giorni lavorativi prima della scadenza in caso di pagamento tramite Carta di Credito o Carta di Debito.

Il rinnovo con questa modalità di pagamento sarà possibile a patto che la Società mantenga la disponibilità al frazionamento mensile con addebito ricorrente.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il Contraente dovrà pagare la prima rata concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Qualora in capo al Contraente risultino una o più rate mensili non pagate per uno o più contratti assicurativi in vigore, o per altre Posizioni assicurative della Polizza, il frazionamento mensile non potrà essere rinnovato fino a che il Contraente non abbia provveduto a corrispondere tutte le rate non pagate.

D. Revoca del frazionamento mensile

Durante la validità della Posizione assicurativa la Società revoca la concessione del frazionamento mensile in questi casi:

- se vengono meno i requisiti previsti al precedente articolo A.2 o si verifichi uno dei casi di mancato addebito di cui al precedente articolo B.2 che abbiano come conseguenza la revoca del frazionamento mensile;
- se il Contraente richiede che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo, a differenza di quanto previsto dal precedente articolo A.3.

Se la Società revoca il frazionamento mensile, il Contraente dovrà pagare le rate del Premio annuo restanti in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento.

Art. 1.10 - Indicizzazione

L'Assicurazione è soggetta ad adeguamento automatico per indicizzazione alla scadenza di ogni Annualità assicurativa.

Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) come segue:

- alla Posizione assicurativa è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'Anno solare precedente a quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità Assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'Anno solare precedente a quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo indicati in cifra assoluta e i Premi vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua a seguito di rilascio al Contraente di quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie indicate in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori indicati in percentuale ed anche tutte le prestazioni della Sezione Assistenza Casa.

In caso di non tacito rinnovo, resta salva la facoltà per la Società, alla scadenza della Posizione assicurativa, al fine di mettere a disposizione del Contraente/Assicurato una copertura aggiornata, di comunicare la disponibilità a rinnovare l'Assicurazione a diverse condizioni di Premio e contrattuali, come previsto dall'Art. 1.3 *Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione*.

Che obblighi ho

Art. 1.11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta la copertura assicurativa in base alle circostanze di Rischio dichiarate dal Contraente alla stipula. Se la dichiarazione contiene informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile ad un Premio più alto. In questo caso, se il Contraente rilascia tali informazioni errate o incomplete con dolo (cioè con coscienza e volontà) o colpa grave, la Società può rifiutare la liquidazione del Sinistro e chiedere l'annullamento dell'Assicurazione. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può liquidare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dall'Assicurazione (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 1.12 - Aggravamento del Rischio ⁵

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei cambiamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti non conosciuti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. In questo caso l'Assicurazione termina come previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile.



DUBBI

5 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1898 del Codice Civile riguardo a ciò che accade in caso di aggravamento del Rischio in corso di contratto?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli articoli del Codice Civile richiamati nel contratto, al fondo delle condizioni di assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE NEL CONTRATTO", nella quale è riportato il testo integrale di tali articoli.

Art. 1.13 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, come previsto dall'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.14 - Assicurazione per conto altrui

Il Contraente può stipulare l'Assicurazione per conto altrui purché gli Assicurati rientrino nella definizione di Nucleo di contratto. A tal fine deve fornire - se richiesto dalla Società - la prova della delega degli Assicurati a stipulare per loro conto la Posizione assicurativa sulla base delle loro esigenze.

Il Contraente deve inoltre consegnare a ciascun Assicurato il Set Informativo e l'Estratto di Polizza.

Art. 1.15 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dichiarare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di assicurazioni relative allo stesso Rischio e alle stesse garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.

La mancata comunicazione dell'esistenza di altre assicurazioni, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente, o l'Assicurato, è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per la Sezione Assistenza Casa.

In caso di Sinistro il Contraente, o l'Assicurato, deve avvisare tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'Art. 1910 del Codice Civile.

L'Assicurato deve richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo la rispettiva assicurazione autonomamente considerata, purché le somme complessivamente ricevute non superino l'ammontare del danno.

Altre norme

Art. 1.16 - Modifiche dell'Assicurazione

Le modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.17 - Nuova ubicazione dei beni assicurati⁶

Nel caso in cui l'Abitazione assicurata venga sostituita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla



DUBBI

6 Se trasferisco la mia Abitazione presso un nuovo indirizzo diverso da quello indicato in Polizza ma temporaneamente alcuni pezzi di arredamento restano nei vecchi locali, tali beni risultano fuori dalla copertura assicurativa?

Il trasferimento di un'Abitazione in una nuova ubicazione è spesso un'operazione complessa, che può necessitare di alcuni giorni per il suo completamento. Per questo motivo, al fine di agevolare il Cliente, il prodotto Unipol UNICA - Casa con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione - prevede in automatico che anche per i beni rimasti nei vecchi locali continui ad essere efficace la copertura assicurativa per sette giorni dalla alla comunicazione del trasloco, in modo tale da consentire un loro progressivo spostamento in tutta sicurezza.

comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova Abitazione si trovi nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di Rischio vale quanto previsto dall'Art. 1.12 *Aggravamento del Rischio*.

Art. 1.18 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti **devono essere fatte con lettera raccomandata oppure PEC (posta elettronica certificata) se l'Assicurato o il Contraente ne sono in possesso**. Le comunicazioni dell'Assicurato o del Contraente devono essere inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, salvo quanto previsto all'Art. 1.9 *Pagamento frazionato mensile del Premio tramite addebito ricorrente - A.3 Comunicazioni contrattuali*.

Art. 1.19 - Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge, ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.20 - Lingua

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.

Art. 1.21 - Modalità di ricezione e trasmissione della documentazione

Il Contraente, prima della stipula della Polizza, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'Art. 120-quater del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209 (il "Codice delle Assicurazioni Private"):

- a) su supporto cartaceo;
- b) su supporto durevole non cartaceo;
- c) tramite un sito Internet solo se il Contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia se fornisce un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile per la distribuzione del prodotto.

Nei casi b) e c) il Contraente può richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione prescelta in ogni momento.

Art. 1.22 - Altre informazioni in caso di Vendita a distanza

Potendo essere venduta anche a distanza, le diverse fasi e modalità da seguire per la stipula della Polizza tramite internet o APP sono indicate nel sito internet/APP della Società.

In caso di utilizzo di call center il Contraente ha diritto di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo.

Art. 1.23 - Foro competente

Per le controversie il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, o quello della sede legale dell'Assicurato se persona giuridica.

Art. 1.24 - Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, relativi all'Assicurazione, presenti e futuri, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.25 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Incendio

La Società indennizza i **Danni materiali e diretti all'Abitazione e/o al Contenuto**, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti **eventi**:

- a) **Incendio**;
- b) **fulmine**;
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio**;
- d) **fumo, gas e vapori**;
- e) **azione del fulmine su alberi**;
- f) **urto di veicoli stradali o natanti**, non appartenenti o in uso all'Assicurato o ai suoi Familiari;
- g) **onda sonica** prodotta da mezzi aerei a velocità supersonica;
- h) **urto e/o caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, di loro parti o di Cose da essi trasportate, **caduta di satelliti e meteoriti**;
- i) **caduta di ascensori, montacarichi** e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni di comando o di controllo, compresi i danni agli stessi;
- j) **guasti causati ai beni** assicurati per impedire o limitare i danni.

L'Indennizzo viene riconosciuto per i beni assicurati ed entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Posizione assicurativa di Polizza.

La Società rimborsa inoltre le spese conseguenti agli eventi garantiti sostenute per:

- k) **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata **fino ad un massimo del 20% dell'Indennizzo per l'Abitazione e/o il Contenuto con il massimo di €30.000 per Sinistro**;
- l) **rimuovere, traslocare, depositare presso terzi e ricollocare il Contenuto** per consentire il ripristino dell'Abitazione, **fino ad un massimo del 10% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000 per Sinistro**.

Questo rimborso avviene anche in eccedenza alle Somme assicurate nella relativa Posizione assicurativa di Polizza.

La Società rimborsa infine le spese conseguenti agli eventi garantiti sostenute per:

- m) un **alloggio sostitutivo** (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la Dimora abituale assicurata è resa inagibile a seguito di un Sinistro indennizzabile.
La garanzia è prestata **fino ad un massimo di € 150 giornalieri**. Il danno è stabilito in relazione al tempo strettamente necessario al ripristino dell'Abitazione, con il **massimo di 100 giorni per Sinistro**.
- n) il **rifacimento di documenti** dell'Assicurato e dei suoi Familiari. La garanzia è prestata **fino ad un massimo di € 500 per Sinistro**.

Art. 2.2 - Delimitazioni

Per la Dimora abituale, saltuaria e locata a terzi, limitatamente agli **oggetti nelle Dipendenze** la garanzia è prestata **fino ad un massimo del 30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 50.000**.

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, Franamenti, Smottamenti, cedimenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda, salvo quanto previsto all'Art. 2.4.5 *Eventi atmosferici*, se acquistata la garanzia;
- b) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- d) causati da Fenomeno elettrico, salvo quanto previsto all'Art. 2.4.4 *Danni elettrici*, se acquistata la garanzia;
- e) di Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- g) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- h) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere e, nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- i) relativamente agli eventi Esplosione, Implosione, Scoppio previsti dall'Art. 2.1 *Incendio* lettera c) i danni causati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti all'insaputa dell'Assicurato in locali non di sua proprietà;
- j) se assicurata la Dimora locata a terzi, ai Preziosi, ai Valori, agli Oggetti speciali;
- k) a Impianti solari e/o fotovoltaici.

Come personalizzare⁷

Art. 2.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può acquistare una o più Garanzie Supplementari tra quelle di seguito proposte. La garanzia opera **se indicata nella Posizione assicurativa di Polizza e se sia stato pagato il relativo Premio.**



DUBBI

7 È possibile personalizzare la copertura assicurativa?

Si, poiché ogni Cliente ha le proprie esigenze assicurative. C'è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c'è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.

A tal fine nell'area "Come personalizzare" è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa o permettono di personalizzare alcuni sottolimiti e Franchigie / Scoperti.

Art. 2.4.1 - Incendio Extra

La Società indennizza i **Danni materiali e diretti all'Abitazione o al Contenuto**, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi:

- a) **atti dolosi di terzi**, commessi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse.

L'Indennizzo viene liquidato per i beni assicurati ed entro le Somme assicurate indicate nella Posizione assicurativa di Polizza.

Relativamente ai danni di deturpamento ed imbrattamento delle parti esterne dell'Abitazione, l'Indennizzo viene liquidato con l'applicazione di una **Franchigia di € 250 per Sinistro**.

Per i Danni materiali e diretti all' Abitazione e/o al Contenuto, la Società indennizza:

- b) i danni alle **provviste alimentari**, contenute in frigoriferi e congelatori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di € 500 per Sinistro**;

- c) le spese sostenute per la **ricerca del danno e per la riparazione di condutture gas** di pertinenza dell'Abitazione assicurata, in caso di dispersione accertata dall'azienda di distribuzione o certificata da Tecnico specializzato ed autorizzato ad effettuare i necessari controlli. Sono comprese le spese strettamente necessarie per demolire e ripristinare le parti dell'Abitazione direttamente interessate. Se a seguito del ripristino delle parti murarie dell'Abitazione non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società liquiderà comunque un supplemento. **Tale supplemento non può essere superiore alle altre spese liquidate, fermo restando il limite di Indennizzo per Sinistro.**

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di € 2.500 per Annualità Assicurativa**. L'Indennizzo viene liquidato con l'applicazione di una **Franchigia di € 250**;

- d) le spese sostenute per il **rimpiazzo del combustibile** in caso di spargimento conseguente ad una rottura accidentale o ad un guasto degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio dell'Abitazione. La garanzia è prestata **fino ad un massimo di € 2.500 per Annualità Assicurativa**.

Per le garanzie b), c) e d), l'Indennizzo viene riconosciuto per i beni assicurati ed entro le Somme assicurate indicati nella Posizione assicurativa di Polizza.

La Società rimborsa inoltre le spese conseguenti agli eventi assicurati sostenute per:

- e) gli **onorari dei periti** nominati dal Contraente secondo quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata **fino ad un massimo del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000 per Annualità Assicurativa**;

- f) la **riprogettazione dell'Abitazione**, la direzione dei lavori e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**. La garanzia è prestata **fino ad un massimo del 5% dell'Indennizzo relativo all' Abitazione con il massimo di €5.000 per Annualità Assicurativa**;

- g) la **perdita del canone di locazione** nel caso in cui l'Abitazione assicurata sia locata a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa, con il limite di un anno.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di € 10.000 per Annualità Assicurativa**;

- h) il **riassetto dell'Abitazione** assicurata sostenuto a seguito dell'impiego di lavoratori domestici, **fino ad un massimo di € 500 per Sinistro**.

Inoltre la garanzia Incendio prevista dall'Art. 2.1 opera anche per i danni:

- i) al **Contenuto** della Dimora abituale portato dall'Assicurato o dai suoi Familiari **in alberghi o in abitazioni prese temporaneamente in affitto per le vacanze**. La garanzia è prestata **fino ad un massimo del 10% della Somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale per Annualità Assicurativa con il massimo di € 3.000**.

L'Assicurazione comprende inoltre:

j) **Bonus Auto per i clienti RCA Unipol**

La Società liquida una **indennità aggiuntiva pari a € 1.000** limitatamente ai Sinistri causati da Incendio, Esplosione, Scoppio indennizzabili ai termini di Polizza, che abbiano interessato anche un'autovettura di proprietà dell'Assicurato o di un suo Familiare.

La garanzia è prestata **una sola volta per Annualità Assicurativa e a condizione che:**

- l'autovettura, al momento del Sinistro, sia custodita nel box facente parte dell'Abitazione assicurata;
- l'autovettura sia assicurata con polizza R.C. Auto della Società.

Art. 2.4.2 - Danni da acqua

La garanzia è prestata in una delle seguenti forme - BASE o PLUS - a seconda della scelta che viene effettuata dal Contraente e indicata nella Posizione assicurativa di Polizza:

1) **Danni da acqua BASE**

La Società indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati **(Abitazione e/o Contenuto)** causati da:

- a) **fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi** a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie al servizio dell'Abitazione. La garanzia è prestata **nei limiti della Somma assicurata per l'Abitazione e/o il Contenuto per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa Annualità Assicurativa**.

La Società indennizza inoltre i danni da:

- b) **occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento dell'Abitazione assicurata, ed anche da rigurgiti e/o trabocco della rete fognaria, **esclusa quella pubblica, non conseguenti e/o avvenuti a seguito di un'Alluvione, Inondazione e Allagamento**;
- c) **fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico** collegate a condutture d'acqua, dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici dell'Abitazione, se dipendente da guasto, rottura, difetto, occlusione, rigurgito e trabocco o da fatto di terzi;
- d) **gelo** con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate all'interno dell'Abitazione e al servizio della stessa.

L'Indennizzo avviene **entro il limite massimo di € 15.000 per Sinistro e Annualità Assicurativa** per ogni singolo evento sopra indicato.

L'Indennizzo è liquidato a condizione che i beni assicurati siano sottoposti ad adeguata manutenzione.

Per le garanzie a), b), c) e d), l'Indennizzo viene liquidato con l'applicazione di una Franchigia per Sinistro pari a

- € 250
- € 400

a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata nella Posizione assicurativa.

Tali Franchigie si applicano anche alla Riparazione diretta dell'Art. 7.12.

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- corrosione e usura, umidità e stillicidio;
- difetto di materiali e di costruzione;
- avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e collaudo di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento al servizio dell'Abitazione;
- gelo di condutture installate all'esterno dei Locali, anche se interrate;
- gelo ai Locali sprovvisti di impianto di riscaldamento;
- rottura di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere che non abbiano causato un danno al Fabbricato, salvo quanto previsto al punto 2) del presente articolo.

2) **Danni da acqua PLUS**

Oltre a quanto previsto al punto 1), in caso di Sinistro indennizzabile a termini della garanzia di cui al punto 1) Danni da acqua BASE, la Società rimborsa le spese:

- a) sostenute per **ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture** dell'Abitazione che hanno dato origine al danno da acqua, anche in caso di danno causato solo a terzi;
- b) per **demolire e ripristinare** le parti dell'Abitazione assicurata, necessariamente sostenute per lo scopo previsto dalla precedente lettera a);
- c) per **eliminare le occlusioni** che hanno causato il danno da acqua, tramite tecniche di "canal jet" ovvero con l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione, esclusi eventuali danni ad essi riconducibili e fino al limite massimo di € 500 per Sinistro e € 1.000 per Annualità Assicurativa.

Se a seguito del ripristino delle parti murarie dell'Abitazione non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società liquida comunque un supplemento. Tale supplemento non può essere superiore a quello delle spese liquidate a termini di Polizza, fermo restando i limiti di Indennizzo per Sinistro.

La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto fino ad un massimo di:

- € 2.500 per Sinistro ed € 15.000 per Annualità Assicurativa;
- € 5.000 per Sinistro ed € 15.000 per Annualità Assicurativa;
- € 7.500 per Sinistro ed € 15.000 per Annualità Assicurativa

a seconda della scelta effettuata dal Contraente ed indicata nella Posizione assicurativa.

La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti dell'Abitazione assicurata, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di Danno materiale e diretto all'Abitazione assicurata. La garanzia opera fino ad un massimo di € 2.000 per Annualità Assicurativa e con l'applicazione di una Franchigia per Sinistro di € 250.

Art. 2.4.3 - Indennizzo perdite occulte d'acqua

La Società rimborsa le spese di fatturazione sostenute per i maggiori consumi conseguenti a perdita occulta d'acqua come rilevabili alla prima fatturazione attestante l'eccedenza e derivanti da:

- a) qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario, compresa colpa dell'utente;
- b) qualsiasi fatto od omissione colposo o doloso di terzi (fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della Società);
- c) da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, colpo d'ariete e simili fenomeni, eventi atmosferici e naturali;
- d) vetustà e/o degrado dei materiali;
- e) rottura.

La garanzia opera **se l'eccedenza supera il 10% del consumo medio**. Per consumo medio si intende la media aritmetica dei consumi registrati nei due Anni precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza. In caso di utenza attivata da meno di due Anni si fa riferimento al consumo medio relativo al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.

L'Indennizzo viene liquidato in seguito ad accertamento del perito incaricato e **fino ad un massimo di € 5.000 per Annualità Assicurativa e per singola Abitazione**.

Se l'Abitazione assicurata è una porzione di immobile in condominio o in Abitazione plurifamiliare e nell'eventualità in cui la fatturazione dell'acqua sia unica per l'intero fabbricato, **l'Indennizzo viene corrisposto pro quota (millesimale) di competenza dell'Abitazione, fino ad un massimo di € 5.000 per Annualità Assicurativa**.

La Società non indennizza le perdite:

- derivanti da impianti per irrigazione;
- derivanti da malfunzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
- derivanti dagli impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
- provenienti dall'interno di pozzetti o del pozzetto dove è posizionato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;
- conseguenti a dolo dell'Assicurato o quelle che siano conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della copertura e conosciuti all'Assicurato.

Non è rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza stessa.

È in ogni caso escluso l'Indennizzo di qualsiasi Danno indiretto.

Art. 2.4.4 - Danni elettrici

La Società indennizza i Danni materiali e diretti ad **impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici** relativi ai beni assicurati (**Abitazione e/o Contenuto**) per effetto di Fenomeni elettrici.

La garanzia è prestata nei limiti delle Somme assicurate indicate nella Posizione assicurativa per Annualità Assicurativa.

Relativamente alle **Stazioni di ricarica**, l'Indennizzo viene corrisposto **fino ad un massimo di € 1.000 per Annualità Assicurativa**.

L'Indennizzo viene liquidato con l'applicazione di una **Franchigia per Sinistro** pari a:

- a) € 150
- b) € 250
- c) € 400

a seconda della scelta effettuata dal Contraente ed indicata nella Posizione assicurativa.

L'evento che colpisca contemporaneamente gli impianti e gli apparecchi elettrici ed elettronici è considerato "singolo Sinistro": la relativa liquidazione avviene con atto unico liquidativo ed anche con applicazione di Franchigia unificata.

Sono esclusi i danni:

- causati da difetti di materiale e di costruzione;
- dovuti ad usura, manomissione, montaggio, prova o manutenzione insufficiente;
- a Impianti solari e/o fotovoltaici;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'esterno del fabbricato e non protetti.

Art. 2.4.5 - Eventi atmosferici

La garanzia è prestata in una delle seguenti forme - BASE o PLUS - a seconda della scelta che viene effettuata dal Contraente e indicata nella Posizione assicurativa di Polizza:

1) Eventi atmosferici BASE

La Società indennizza i Danni materiali e diretti **all'Abitazione e/o al Contenuto** causati da:

- a) **Fenomeno atmosferico**, quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su più enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b) **acqua penetrata all'interno del Fabbricato** attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti, **purché chiusi al momento del Sinistro**, causate da Fenomeno atmosferico;
- c) **sovraccarico di neve sui Tetti**, compresi quelli che si verificassero all'interno dell'Abitazione ed al suo Contenuto, **purché avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del Tetto**. La garanzia opera solo se l'Abitazione risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto.

La garanzia 1) Eventi atmosferici BASE è prestata **fino al raggiungimento della Somma assicurata rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto, per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa Annualità Assicurativa.**

Relativamente alle **Stazioni di ricarica**, l'Indennizzo viene corrisposto **fino ad un massimo di € 1.000 per Annualità Assicurativa.**

La garanzia è prestata **fino ad un massimo complessivo di €20.000 per Annualità Assicurativa** relativamente ai danni:

- a lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- a coperture in lamiera, finiture e sistemi raccolta acque per effetto della grandine;
- al Cappotto termico.

Il pagamento dell'Indennizzo per tutto quanto sopra riportato sarà effettuato con l'applicazione di uno **Scoperto per Sinistro** indicato in **Posizione Assicurativa.**

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad uno stesso episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 10 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, **mentre opera a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme Assicurate inserite con il presente contratto.**

Sono esclusi i danni causati:

- da rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque;
- da gelo;
- da scivolamento delle tegole dal Tetto in caso di sovraccarico di neve;
- a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo, Cose mobili all'aperto o poste all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- a verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (ed anche il relativo contenuto), insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'Abitazione, vetrate, lucernari;
- ad Impianti solari e/o fotovoltaici;

- a fabbricati separati e aperti su più lati (ad uso esemplificativo ma non limitativo: ex fienili, stalle,);
- dalla caduta di antenne o parabole radiotelevisive ed anche i danni alle stesse;
- dalla caduta di alberi, ed anche i danni agli stessi e i danni causati ai beni assicurati;
- ai giardini;
- al Tetto per la tipologia di Abitazione "Appartamento", salvo se esplicitamente assicurato in Posizione assicurativa.

2) Eventi atmosferici PLUS

La Società indennizza i Danni materiali e diretti **all'Abitazione e/o al Contenuto** causati da:

- a) **Fenomeno atmosferico**, quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b) **acqua penetrata all'interno del Fabbricato** attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti, **purché chiusi al momento del Sinistro**, causate da Fenomeno atmosferico;
- c) **sovraccarico di neve sui Tetti**, compresi quelli che si verificassero all'interno dell'Abitazione ed al suo Contenuto, **purché avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del Tetto. La garanzia opera solo se l'Abitazione risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto;**
- d) **valanghe, caduta di sassi, slavine;**
- e) **acqua piovana** infiltrata del Tetto che abbia provocato un danno all'Abitazione assicurata. Sono inclusi anche i danni derivanti da infiltrazione in seguito ad occlusione e/o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.

La garanzia 2) Eventi atmosferici PLUS, relativamente alle garanzie a), b), c), d) è prestata **fino al raggiungimento della Somma assicurata rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa Annualità Assicurativa.**

La garanzia e) è prestata **fino ad un massimo di € 10.000 per Annualità Assicurativa.**

Relativamente alle **Stazioni di ricarica**, l'Indennizzo viene corrisposto **fino ad un massimo di € 1.000 per Annualità Assicurativa.**

La garanzia è prestata fino ad un massimo complessivo di € 20.000 per Annualità Assicurativa relativamente ai danni:

- a lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- a coperture in lamiera, finiture e sistemi raccolta acque per effetto della grandine;
- al Cappotto termico;
- a verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (**escluso il relativo contenuto**), insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'Abitazione, vetrate, lucernari;
- all'Abitazione e/o al Contenuto da caduta di antenne o parabole radiotelevisive, compresi i danni alle stesse;
- a giardini di pertinenza dell'Abitazione.

Il pagamento dell'Indennizzo per tutto quanto sopra riportato sarà effettuato con l'applicazione di uno **Scoperto per Sinistro indicato in Posizione assicurativa.**

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad uno stesso episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 *Decorrenza dell'Assicurazione*, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 10 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme Assicurate inserite con il presente contratto.

Sono esclusi i danni causati:

- da rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione dei danni da intasamento di pluviali e grondaie;
- da gelo;
- da scivolamento delle tegole dal Tetto in caso di sovraccarico di neve;
- a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo e Cose mobili all'aperto o poste all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- ad Impianti solari e/o fotovoltaici;
- a fabbricati separati e aperti su più lati (ad uso esemplificativo ma non limitativo: ex fienili, stalle,);
- dalla caduta di alberi ed anche i danni agli stessi e i danni causati ai beni assicurati, salvo quanto previsto all'Art. 2.5.1 *Caduta di alberi*, se operante;
- al Tetto per la tipologia di Abitazione "Appartamento", salvo se esplicitamente assicurato in Posizione assicurativa.

Art. 2.4.6 - Vetri e cristalli

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione di:

- specchi;
- insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'Abitazione;
- lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse che mobili;

stabilmente installati all'interno ed all'esterno dell'Abitazione a causa di una rottura accidentale.

La garanzia è prestata nel limite della Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa per Annualità Assicurativa.

Sono inoltre compresi gli eventuali danni provocati al Contenuto, se assicurato, fino ad un massimo di € 3.000 per Annualità Assicurativa.

Non sono indennizzabili:

- i danni avvenuti in occasione di riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione dell'Abitazione;
- le rigature e le segnature, le screpolature e scheggiature;
- i danni a lastre e a specchi di vetro che sono parte integrante di elettrodomestici o apparecchi elettronici.

Art. 2.5 - Condizione Specifica (a pagamento)

Il Contraente può scegliere la Condizione Specifica di seguito proposta; la Condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.5.1 - Caduta di alberi

La Società indennizza:

- i Danni materiali e diretti all'Abitazione e/o al Contenuto causati da caduta di alberi di pertinenza e non di pertinenza per Evento atmosferico;
- le spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui dell'albero la cui caduta per Evento atmosferico ha causato i danni all'Abitazione e/o al Contenuto.

Tali danni sono indennizzati **nel limite di € 20.000,00 per Annualità assicurativa** già previsto complessivamente anche per i danni a lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine; a coperture e finiture in lamiera e sistemi raccolta acque per effetto della grandine; a verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (escluso il relativo contenuto), insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'Abitazione, vetrate, lucernari; all'Abitazione e/o al Contenuto da caduta di antenne o parabole radiotelericeventi, compresi i danni alle stesse; ai giardini, di cui all'Art. 2.4.4 - *Eventi atmosferici*, per la forma di copertura 2) *Eventi atmosferici Plus*.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno **Scoperto per Sinistro** indicato in Posizione assicurativa per la garanzia *Eventi atmosferici Plus*.

Restano esclusi i danni agli alberi stessi per Evento atmosferico.

Come assicura

Art. 2.6 - Forma di copertura

L'Assicurazione può essere stipulata per l'Abitazione e il Contenuto a scelta del Contraente nella forma:

- a Valore intero ⁸;

oppure



DUBBI

8 Cosa si intende per assicurazione a Valore intero?

E' la forma di copertura in base alla quale la Somma Assicurata indicata in Polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma Assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, secondo cui se la somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Società liquida l'Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo viene pertanto utilizzata la seguente formula: Indennizzo = ("somma assicurata" / "valore delle cose assicurate al momento del Sinistro") x "ammontare del danno" Un esempio aiuterà a comprendere meglio: - Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = € 10.000 - Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000 - Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000 - Indennizzo = (€ 10.000 / € 50.000) x € 20.000 = € 4.000.

- a Primo rischio assoluto⁹

L'Assicurazione è stipulata soltanto nella forma a Primo rischio assoluto per le garanzie:

- **Indennizzo perdite occulte d'acqua**
- **Danni elettrici**
- **Vetri e cristalli.**

Art. 2.7 - Operatività delle garanzie

L'Assicurazione vale per l'Abitazione indicata nella Posizione assicurativa di Polizza.

La garanzia opera se l'Abitazione assicurata presenta le caratteristiche indicate alle seguenti definizioni del Glossario:

- a) Abitazione
- b) Tipo Abitazione
- c) Tipo costruzione
- d) Destinazione d'uso

Se assicurata la Dimora locata a terzi, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate solo per i beni di proprietà dell'Assicurato e/o degli appartenenti al Nucleo di contratto.

Art. 2.8 - Dolo e colpa grave

Le garanzie previste operano anche per i danni causati **da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato** ed anche da **dolo e colpa grave** delle persone di cui essi devono rispondere come previsto dalla legge.

Art. 2.9 - Abitazione in Locazione

Tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate per conto del proprietario dell'Abitazione e/o del Contenuto, fermo comunque quanto previsto all'Art. 7.11 *Titolarità dei diritti nascenti dall'Assicurazione*.

Art. 2.10 - Validità territoriale

Il luogo di ubicazione del Rischio assicurato.



DUBBI

9 Cosa si intende per assicurazione a Primo rischio assoluto?

È la forma di copertura in base alla quale l'Indennizzo avviene fino alla concorrenza della Somma assicurata stabilita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile (quindi l'Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma Assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro). Un esempio aiuterà a comprendere meglio: - Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = € 10.000 - Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000 - Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000. In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del Contenuto dell'Abitazione (€ 10.000 / € 50.000). Di conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l'Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000 (€ 20.000:5). Dato però che nella forma a Primo rischio assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l'intera Somma Assicurata stabilita in Polizza pari a € 10.000 (contro gli € 4.000 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

Garanzia base

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Incendio	Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro	Massimo 20% dell'Indennizzo per Abitazione e/o Contenuto con il massimo di € 30.000 per Sinistro, anche in eccedenza alla Somma assicurata	Non previsti
	Spese per rimuovere, traslocare, depositare presso terzi e ricollocare il Contenuto	Massimo 10% della Somma assicurata per Contenuto con il massimo di € 10.000 per Sinistro, anche in eccedenza alla Somma assicurata	Non previsti
	Spese per alloggio sostitutivo	Massimo € 150 giornalieri massimo 100 giorni	Non previsti
	Spese per rifacimento documenti	Massimo € 500 per Sinistro	Non previsti
	Oggetti nelle Dipendenze	Massimo 30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 50.000	Non previsti

Garanzie Suppletive

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Incendio Extra	Atti dolosi di terzi	Fino alla Somma assicurata indicata in Posizione assicurativa	Franchigia di € 250 per danni di deturpamento ed imbrattamento
	Danni alle provviste alimentari	Massimo € 500 per Sinistro	Non previsti
	Spese ricerca danno e riparazione condutture gas	Massimo € 2.500 per Annualità Assicurativa	Franchigia € 250
	Spese di rimpiazzo combustibile	Massimo € 2.500 per Annualità Assicurativa	Non previsti
	Spese onorari periti	Massimo 10% dell'Indennizzo con il massimo € 5.000 per Annualità Assicurativa	Non previsti
	Spese riprogettazione Abitazione	Massimo 5% dell'Indennizzo per Abitazione massimo € 5.000 per Annualità Assicurativa	Non previsti
	Perdita canone locazione	Massimo € 10.000 per Annualità Assicurativa	Non previsti
	Spese per riassetto dell'Abitazione	Massimo € 500 per Sinistro	Non previsti
	Contenuto della Dimora abituale portato in alberghi o in abitazioni prese temporaneamente in affitto per le vacanze	Massimo 10% della Somma assicurata massimo € 3.000 per Annualità Assicurativa	Non previsti
	Bonus Auto	Indennità aggiuntiva € 1.000	Non previsti

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Danni da acqua	Danni da acqua BASE	Fuori uscita di acqua condotta ed altri liquidi	Franchigia € 250/400
		Massimo € 15.000 per Sinistro e Annualità Assicurativa per ogni singolo evento di seguito indicato: <ul style="list-style-type: none"> - occlusione condutture - fuoriuscita acqua da apparecchiature di uso domestico - gelo 	Franchigia € 250/400
	Danni da acqua PLUS	Oltre a quanto previsto per Danni da acqua BASE: massimo € 2.500/5.000/7.500 per Sinistro e € 15.000 Annualità Assicurativa per: <ul style="list-style-type: none"> - ricercare, riparare, sostituire parti che hanno originato il danno - demolire e ripristinare le parti dell'Abitazione - eliminare le occlusioni; per utilizzo di canal jet massimo € 500 per Sinistro e € 1.000 per Annualità Assicurativa 	Come per i Danni da acqua BASE
		Per le tubazioni interrate massimo € 2.000 per Annualità Assicurativa	Franchigia € 250
Indennizzo perdite occulte d'acqua	Indennizzo perdite occulte d'acqua	Massimo € 5.000 per Annualità Assicurativa	Non previste
Danni elettrici	Danni elettrici	Impianti elettrici ed elettronici fino alla Somma assicurata	Franchigia € 150/250/400
		Massimo € 1.000 per Stazioni di ricarica	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Eventi atmosferici	Eventi atmosferici BASE	Massimo complessivo €20.000 per Annualità Assicurativa per danni a: lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine, coperture in lamiera, finiture e sistemi raccolta acque per effetto della grandine, Cappotto termico	Scoperto indicato in Posizione assicurativa
		Massimo € 1.000 per Stazioni di ricarica	
	Eventi atmosferici PLUS	Massimo complessivo €20.000 per Annualità Assicurativa per danni a: lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine, coperture in lamiera, finiture e sistemi raccolta acque per effetto della grandine, Cappotto termico, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati, insegne, vetrate, lucernari, all'Abitazione e/o Contenuto da caduta antenne o parabole radoriceventi compresi i danni alle stesse, a giardini	Scoperto indicato in Posizione assicurativa
		Massimo € 10.000 per danni da acqua piovana	
		Massimo € 1.000 per Stazioni di ricarica	
Vetri e cristalli	Vetri e cristalli	Massimo € 3.000 per Annualità Assicurativa per danni al Contenuto	Non previsti

Condizione specifica	Descrizione	Limiti/Sottolimiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Caduta di alberi	Caduta di alberi	Massimo € 20.000 per Annualità assicurativa complessivamente previsti per gli Eventi atmosferici - Plus	Scoperto indicato in Posizione assicurativa

Cosa assicura

Art. 3.1 - Furto e Rapina

La Società indennizza i Danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) **Furto**, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei Locali dell'Abitazione indicata nella Posizione assicurativa:
- 1) violandone le difese esterne per mezzo di:
 - rottura, Scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di attrezzi simili;
 - 2) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi portato via la refurtiva a Locali chiusi;
 - 3) con apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali. La garanzia opera se le serrature sono collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
 - 4) senza scasso, attraverso aperture situate in linea verticale ad oltre 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, mediante scalata e/o facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili;
 - 5) senza scasso, in qualsiasi modo, attraverso finestre e/o porta finestre situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, a condizione che all'interno dei Locali vi sia presenza di persona.
- b) **Furto commesso dall'esterno senza introduzione nei Locali contenenti i beni assicurati**, attraverso aperture nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- c) **Furto in qualunque modo commesso da Lavoratori domestici** o agevolato con dolo o colpa grave dagli stessi, purché i Lavoratori domestici siano regolarmente assunti. La garanzia opera fino ad un massimo del 50% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 10.000 per Sinistro e per Annualità Assicurativa;
- d) **Rapina e/o estorsione** avvenuta nei Locali indicati nella Posizione assicurativa, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei Locali stessi.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- e) il **Furto di Fissi ed infissi**, compresi i danni agli stessi ed i danni all'Abitazione¹⁰, causati durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli, fino al raggiungimento della Somma Assicurata prevista per la garanzia, con un massimo di €5.000 per Sinistro.



DUBBI

10 Qualcuno ha provato ad entrare nella mia Abitazione forzando la porta di ingresso ma per fortuna non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, in quanto è previsto nella garanzia base un Indennizzo per i guasti causati dai ladri anche solo nel tentativo di commettere un Furto: non è quindi necessario che quest'ultimo sia stato portato a termine.

- f) gli **atti vandalici** commessi durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli;
- g) le **spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso** dell'Abitazione, se conseguenti agli eventi assicurati nella presente garanzia, in caso di sottrazione delle chiavi all'Assicurato e ai loro Familiari, agli ospiti, ai Lavoratori domestici o ad altre persone di fiducia, solo per gli eventi indicati nel presente articolo, **fino ad un massimo di € 500 per Annualità Assicurativa e a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla data della sottrazione risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente.**

Per tutto quanto sopra indicato, **l'Indennizzo viene riconosciuto entro la Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa di Polizza.**

Art. 3.2 - Delimitazioni ¹¹

La garanzia è prestata con i seguenti **limiti di Indennizzo per Sinistro e per Annualità Assicurativa:**

- a) per la Dimora abituale:
- 1) per i **Preziosi**, **fino ad un massimo del 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 10.000;**
 - 2) per i **Valori**, **fino ad un massimo del 5% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.500;**
 - 3) per gli **Oggetti speciali** **fino ad un massimo di € 35.000 per singolo oggetto;**
 - 4) per gli **oggetti nelle Dipendenze** **fino ad un massimo del 20% della Somma assicurata per il Contenuto con Scoperto pari al 10% del danno e minimo € 250.**
- b) per la Dimora saltuaria:
- 1) per i **Preziosi**, **fino ad un massimo del 10% della Somma assicurata per il Contenuto;**
 - 2) per i **Valori**, **fino ad un massimo del 2% della Somma assicurata per il Contenuto;**
 - 3) per gli **Oggetti speciali** **fino ad un massimo del 40% della Somma assicurata per il Contenuto;**
 - 4) per gli **oggetti nelle Dipendenze** **fino ad un massimo del 20% della Somma assicurata per il Contenuto con Scoperto pari al 10% del danno e minimo € 250.**

Cosa NON assicura

Art. 3.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in occasione di Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, Franamenti, Smottamenti, cedimenti del terreno, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) avvenuti in occasione di Atti di Terrorismo o sabotaggio, sciopero, rivolta, sommossa, tumulto popolare, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi salvo quanto previsto all'Art. 3.4.1 *Furto Extra*, se acquistata la garanzia;



DUBBI

11 Come faccio a ricordarmi le limitazioni e i sottolimiti presenti nelle condizioni di Assicurazione?

Per avere un quadro chiaro e completo su limitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente consultare la tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle condizioni di assicurazione.

- d) avvenuti in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- e) commessi o agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato o dai loro Familiari;
- f) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi i figli minori, e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati o dei Locali che li contengono;
- g) ai beni posti all'aperto, in giardino, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spazi di uso comune;
- h) agli Impianti solari e/o fotovoltaici;
- i) ai Preziosi ed ai Valori, tranne quelli riposti nei Mezzi di custodia, a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno di non abitazione della Dimora abituale dell'Assicurato e dei suoi Familiari;
- j) ai Preziosi ed ai Valori nei periodi di non abitazione della Dimora saltuaria dell'Assicurato e dei suoi Familiari;
- k) ai Preziosi e Valori riposti nelle Dipendenze e/o Pertinenze non comunicanti con l'Abitazione;
- l) se assicurata la Dimora locata a terzi, ai Preziosi, ai Valori, agli Oggetti speciali e agli oggetti riposti nelle Dipendenze;
- m) riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- n) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti.

Come personalizzare

Art. 3.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può acquistare una o più Garanzie Supplementari tra quelle di seguito proposte. La garanzia opera se indicata nella Posizione assicurativa di Polizza e se sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 3.4.1 - Furto Extra

La Società indennizza:

- a) le spese per il rifacimento dei **documenti personali** dell'Assicurato e dei suoi Familiari a seguito di Furto, Rapina, estorsione o Scippo, anche all'esterno dell'Abitazione, purché sia assicurata la Dimora abituale. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 500 per Sinistro;
- b) le spese per gli **onorari dei periti** nominati dal Contraente secondo quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata fino ad un massimo del 10% dell'Indennizzo relativo al Contenuto con il massimo di € 5.000 per Annualità Assicurativa;
- c) le spese sostenute per un **alloggio sostitutivo** (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la Dimora abituale assicurata è resa inabitabile a seguito di un Sinistro indennizzabile. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150 giornalieri. Il danno è stabilito in relazione al tempo strettamente necessario al ripristino dell'Abitazione, con il massimo di 60 giorni per Sinistro;
- d) i danni derivanti da Furto e Rapina del **Contenuto** della Dimora abituale, se assicurato, portato dall'Assicurato o dai suoi Familiari **in alberghi** o in abitazioni prese temporaneamente in locazione per le vacanze. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 3.000 per Sinistro. In ogni caso per il denaro e i Preziosi non sarà indennizzata somma superiore a € 500 per Sinistro;
- e) i Danni materiali e diretti al Contenuto causati da Furto e Rapina avvenuti secondo le modalità previste dall'Art. 3.1 Furto, lettere a) e d), commessi durante **Atti di Terrorismo**, di **sabotaggio** organizzato o compiuti da persone che prendano parte a **scioperi, tumulti o sommosse**. La garanzia è prestata fino ad un massimo del 50% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 10.000 per Annualità Assicurativa.

L'Indennizzo viene riconosciuto entro la Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa di Polizza.

Sono, inoltre, previste le seguenti garanzie:

f) **Bonus Auto per i clienti RCA Unipol**

La Società, in caso di Furto dell'autovettura di proprietà dell'Assicurato o di un suo Familiare, liquida una indennità aggiuntiva pari a € 1.000.

La garanzia è prestata una sola volta per Annualità Assicurativa e a condizione che:

- l'autovettura, al momento del Sinistro, sia custodita nel box facente parte dell'Abitazione assicurata;
- l'autovettura sia assicurata con polizza R.C. Auto della Società.

g) **Truffa tra le mura domestiche**

La Società indennizza i Danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro ottenuta con accesso fraudolento all'Abitazione assicurata e contestualmente raggiro ai danni dell'Assicurato e dei suoi Familiari.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 500 per Annualità Assicurativa e a condizione che:

- il truffato sia un minorenni, una persona di età superiore ai 65 anni o una persona diversamente abile;
- il raggiro non comporti l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

Art. 3.4.2 - Preziosi e Valori

La Società indennizza il Furto e la Rapina di Preziosi e Valori ovunque posti nella Dimora abituale o saltuaria indicata nella Posizione assicurativa.

La garanzia è prestata nei limiti della Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa per Sinistro e per Annualità Assicurativa ed in aumento al limite previsto all'Art. 3.2 *Delimitazioni* lettera a) punti 1) e 2) e/o lettera b) punti 1) e 2).

Per il solo denaro, il massimo Indennizzo è previsto fino ad un massimo del 5% della Somma integrativa con il massimo di € 2.500.

Art. 3.4.3 - Preziosi e Valori in cassaforte

La Società indennizza il Furto e la Rapina di Preziosi e Valori riposti nei Mezzi di custodia nella Dimora abituale o saltuaria indicata nella Posizione assicurativa.

La garanzia Furto opera nei casi di:

- Scasso dei Mezzi di custodia all'interno dei Locali;
- asportazione totale del Mezzo di custodia.

La garanzia è prestata nei limiti della Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa per Sinistro e per Annualità Assicurativa ed in aumento al limite previsto all'Art. 3.2 *Delimitazioni* lettera a) punti 1) e 2) e/o lettera b) punti 1) e 2).

Art. 3.4.4 - Preziosi e Valori in banca

La Società indennizza il Furto e la Rapina di Preziosi e Valori custoditi in cassette di sicurezza all'interno di camere corazzate/sicurezza presso un istituto di credito.

La garanzia Furto opera nei casi di:

- Scasso delle cassette di sicurezza all'interno dei locali;
- Asportazione parziale/totale della/e cassetta/e di sicurezza.

La garanzia è prestata, in eccedenza a somme già assicurate dall'Istituto di Credito, nei limiti della Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa per Sinistro e per Annualità Assicurativa

e con l'applicazione di uno Scoperto pari al 10%.

La Somma assicurata è prestata per singola cassetta di sicurezza e Istituto di credito.

Art. 3.4.5 - Scippo e Rapina fuori casa

La Società indennizza i Danni materiali e diretti a capi di vestiario, Preziosi, Valori, oggetti per uso personale, anche se di proprietà di terzi, portati all'esterno dell'Abitazione:

- dall'Assicurato e dai loro Familiari in caso di persona fisica;
- dalla persona indicata nella Posizione assicurativa e dai suoi Familiari, in caso di persona giuridica,

causati dai seguenti eventi:

- a) Rapina;
- b) Scippo;
- c) Furto avvenuto in conseguenza di Infortunio o di improvviso malore;
- d) Furto con destrezza e Rapina di capi di vestiario ed oggetti per uso personale, consegnati o non, all'interno di attività commerciali. Sono comunque esclusi i Preziosi e i Valori;
- e) Furto di bagagli riposti nel bagagliaio dell'autovettura di proprietà, in uso, in leasing, a noleggio, purché l'autovettura sia regolarmente chiusa e con i vetri alzati. E' compreso il Furto degli sci purché chiusi nei porta-sci. Sono esclusi i Preziosi e i Valori. La garanzia opera esclusivamente dalle ore 6 alle ore 24 ed è prestata fino ad un massimo del 10% della Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa con il massimo di € 1.500 per Annualità Assicurativa.

L'Indennizzo viene riconosciuto entro la Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa di Polizza.

In ogni caso per il denaro non sarà indennizzata somma superiore a € 500.

L'Assicurazione comprende inoltre le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso dell'Abitazione, se conseguenti agli eventi assicurati nella presente garanzia, in caso di sottrazione delle chiavi al Contraente/Assicurato ai loro Familiari, agli eventuali ospiti, ai Lavoratori domestici o ad altre persone di fiducia. La garanzia opera fino ad un massimo di € 150 per Sinistro ed a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla data della sottrazione, risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente.

Sono comprese le biciclette (anche elettriche), monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel.

Sono esclusi relativamente ai punti a), b), c), d), ed e):

- i beni relativi ad attività lavorative esercitate per conto proprio e di terzi;
- i veicoli ed i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, compresi quelli in leasing.

Art. 3.4.6 - Over 65

In caso di Furto, Rapina o Scippo che l'Assicurato di età superiore a 65 anni abbia subito entro le 24 ore dalla data dell'effettuazione di un prelievo:

- presso uno sportello bancario o
- presso uno sportello automatico (BANCOMAT- ATM) o
- presso un ufficio postale

e/o che abbia subito il danno a seguito del ritiro della pensione, la Società liquida l'importo sottratto fino ad un massimo di € 500 per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

Il rimborso avviene solo dopo la presentazione dei giustificativi dell'operazione effettuata e della denuncia fatta all'autorità competente.

Come assicura

Art. 3.5 - Forma di copertura

L'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo rischio assoluto.

Art. 3.6 - Operatività delle garanzie

L'Assicurazione vale per l'Abitazione indicata nella Posizione assicurativa di Polizza.

La garanzia opera se l'Abitazione assicurata presenta le caratteristiche indicate alle seguenti definizioni del Glossario:

- a) Abitazione
- b) Tipo Abitazione
- c) Tipo costruzione
- d) Destinazione d'uso.

Per il Furto commesso all'interno dei Locali delle Abitazioni assicurate, la garanzia opera se i mezzi di chiusura e protezione dell'Abitazione sono quelli di solito installati nelle abitazioni private di adeguata resistenza e robustezza, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno.

In caso di Sinistro Furto, l'Indennizzo viene liquidato con l'applicazione di uno Scoperto pari al 20% del danno nei seguenti casi:

- se l'introduzione all'interno dei Locali dell'Abitazione avviene violando mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti o con la sola rottura del Vetro non antisfondamento,
- se l'introduzione nei Locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non siano posti in essere ed all'interno dei Locali stessi vi sia presenza di persone.

Se assicurata la Dimora locata a terzi, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate unicamente per i beni di proprietà dell'Assicurato e/o degli appartenenti al Nucleo di contratto.

Art. 3.7 - Riduzione e reintegro delle Somme assicurate a seguito di Sinistro Furto e Rapina

In caso di Sinistro le Somme assicurate ed i relativi limiti di Indennizzo sono ridotti di un importo uguale a quello del danno indennizzato, senza la corrispondente restituzione di Premio.

Tale riduzione avviene con effetto immediato e fino al termine del Periodo Assicurativo in corso.

Il Contraente e la Società potranno valutare ed eventualmente concordare il reintegro delle Somme originariamente assicurate. In tal caso il Contraente dovrà pagare il rateo di Premio corrispondente al periodo che intercorre tra la data della richiesta e la data di scadenza del Periodo Assicurativo in corso.

L'eventuale reintegro potrà avvenire solo in seguito alla definizione del danno.

Art. 3.8 - Validità territoriale

Il luogo di ubicazione del Rischio assicurato.

Relativamente alle garanzie previste dall'Art. 3.4.1 Furto Extra lettera d) ed Art. 3.4.5 Scippo e Rapina fuori casa, la copertura è valida per il mondo intero.

La garanzia previste dall'Art.3.4.4 Preziosi e Valori in banca è valida solo nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

Garanzia base

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Furto e Rapina	Furto commesso da lavoratori domestici	Massimo 50% della Somma assicurata con il massimo € 10.000 per Annualità Assicurativa	Non previsti
	Furto di Fissi ed infissi	Fino alla Somma Assicurata con massimo € 5.000 per Sinistro	
	Sostituzione delle serrature per sottrazione chiavi	Massimo € 500 per Annualità Assicurativa	
	Delimitazioni	<p>Per la Dimora abituale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preziosi: massimo 10% Somma assicurata Contenuto con il massimo € 10.000; - Valori: Massimo 5% Somma assicurata Contenuto con il massimo € 2.500; - Oggetti speciali: massimo € 35.000 per singolo oggetto; - Oggetti nelle Dipendenze: massimo 20% Somma assicurata Contenuto. <p>Per la Dimora saltuaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preziosi: massimo 10% Somma assicurata Contenuto; - Valori: massimo 2% Somma assicurata Contenuto; - Oggetti speciali: massimo 40% Somma assicurata Contenuto; - Oggetti nelle Dipendenze: massimo 20% Somma assicurata Contenuto. 	<p>Per oggetti nelle Dipendenze: Scoperto 10% con il minimo € 250</p> <p>Per Dimora abituale e saltuaria è previsto uno Scoperto 20% se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mezzi di chiusura non conformi; - se l'introduzione nei Locali avviene attraverso finestre non chiuse e vi è presenza di persona.

Garanzie Supplementari

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Furto Extra	Spese per rifacimento documenti	Massimo € 500 per Sinistro	Non previsti
	Spese onorari	Massimo 10% Indennizzo con il massimo € 5.000 per Annualità Assicurativa	
	Spese per alloggio sostitutivo	Massimo € 150 al giorno con il massimo di 60 gg	
	Furto e Rapina del Contenuto della Dimora Abituale portato in alberghi o in abitazioni prese temporaneamente in affitto	Massimo € 3.000 per Sinistro (Per Furto di Denaro e Preziosi massimo € 500 per Sinistro)	
	Furto e Rapina commessi durante Atti di Terrorismo, di sabotaggio o compiuti da persone che prendono parte a scioperi, tumulti o sommosse	Massimo 50% Somma assicurata Contenuto con il massimo di € 10.000 per Annualità Assicurativa	
	Bonus Auto	Indennità aggiuntiva pari a € 1.000	
	Truffa tra le mura domestiche	Massimo € 500 per Annualità Assicurativa	
Preziosi e Valori	Somma assicurata anche in aumento alle Somme assicurate previste nelle delimitazioni dalla garanzia Furto e Rapina	Per denaro: massimo 5% della Somma integrativa con il massimo di € 2.500 per Annualità Assicurativa	Non previsti
Preziosi e Valori in cassaforte	Somma assicurata anche in aumento alle Somme assicurate previste nelle delimitazioni dalla garanzia Furto e Rapina	Fino alla Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa di Polizza	Non previsti
Preziosi e Valori in banca	Somma assicurata anche in eccedenza alle Somme assicurate dall'Istituto di credito	Fino alla Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa di Polizza	Scoperto 10%

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Scippo e Rapina fuori casa	Furto di bagagli/sci	Massimo 10% della Somma assicurata con il massimo € 1.500 per Annualità Assicurativa (esclusi i Preziosi e Valori)	Non previsti
	Per denaro	Massimo € 500	Non previsti
	Spese per la sostituzione di serrature porte di ingresso	Massimo € 150 per Sinistro	Non previsti
Over 65	Furto, Rapina o Scippo dopo prelievo o ritiro della pensione	Massimo € 500 per evento per Annualità Assicurativa	Non previsti

4.1 TERREMOTO

Cosa assicura**Art. 4.1.1 - Terremoto**

La Società indennizza i Danni materiali e diretti all'Abitazione e al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) **Terremoto;**
- b) **Incendio, Esplosione e Scoppio** conseguente a Terremoto.

La Società rimborsa le spese conseguenti ad evento indennizzabile sostenute per:

- c) **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata;
La garanzia è prestata **fino ad un massimo del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 20.000;**
- d) la **riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori**, gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.**
La garanzia è prestata **fino ad un massimo del 10% dell'Indennizzo relativo all'Abitazione con il massimo di € 10.000.**

Questi rimborsi avvengono anche in eccedenza alle Somme assicurate.

Inoltre, sempre se conseguenti ad evento indennizzabile, la Società:

- e) rimborsa le **spese per il riassetto dell'Abitazione** assicurata sostenute a fronte dell'impiego di Lavoratori domestici **fino ad un massimo di € 500 per Sinistro;**
- f) liquida all'Assicurato un **Indennizzo forfettario pari a € 10.000 per Sinistro** se l'Abitazione assicurata risulta completamente distrutta, inagibile o abbia subito un danno che ne compromette la stabilità.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad uno stesso episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

**DUBBI****12 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione TERREMOTO E ALLUVIONE?**

No, le garanzie Terremoto e Alluvione-Inondazione-Allagamento presenti nella Sezione TERREMOTO E ALLUVIONE sono acquistabili, in maniera congiunta o disgiunta tra loro, solo in abbinamento alla Sezione PROTEZIONE CASA. Il loro Premio è calcolato in base all'ubicazione dei beni assicurati (e per la garanzia Terremoto anche sulla base della tipologia costruttiva dell'Abitazione).

Art. 4.1.2 - Delimitazioni

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata nella Posizione assicurativa:

- per l'Abitazione fino ad un massimo del 50%, del 70% oppure del 100% della relativa Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa nella Sezione Protezione Casa;
- per il Contenuto fino ad un massimo del 100% della relativa Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa nella Sezione Protezione Casa.

Tali limiti operano per Annualità Assicurativa.

La liquidazione relativa al Contenuto (fermo lo Scoperto previsto all'Art. 4.1.4 Scoperti) avverrà esclusivamente con un atto unico liquidativo, se il Danno accertato relativamente all'Abitazione è superiore allo specifico Scoperto, previsto all'Art. 4.1.4 Scoperti.

Cosa NON assicura

Art. 4.1.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se gli stessi fenomeni risultassero originati da Terremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sull'Abitazione e il Contenuto;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- f) ad abitazioni considerate abusive come previsto dalle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, ed anche a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della stipula della presente Polizza e/o a unità abitativa collabenti.

Art. 4.1.4 - Scoperti

L'Indennizzo viene liquidato con l'applicazione di uno Scoperto pari al:

- 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 10.000 per l'Abitazione;
- 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 3.000 per il Contenuto.

Come assicura

Art. 4.1.5 - Forma di copertura

L'Assicurazione può essere stipulata per l'Abitazione e il Contenuto a scelta del Contraente nella forma:

- a Valore intero;
- oppure
- a Primo rischio assoluto.

Art. 4.1.6 - Operatività delle garanzie

L'Assicurazione vale per l'Abitazione indicata nella Posizione assicurativa di Polizza.

La garanzia opera se l'Abitazione assicurata presenta le caratteristiche indicate alle seguenti definizioni del Glossario:

- a) Abitazione
- b) Tipo Abitazione
- c) Tipo costruzione
- d) Destinazione d'uso.

Se assicurata la Dimora locata a terzi, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate unicamente per i beni di proprietà dell'Assicurato e/o degli appartenenti al Nucleo di contratto.

Art. 4.1.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia a cui appartiene il comune di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni precedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme assicurate inserite con il presente contratto.

Art. 4.1.8 - Validità territoriale

Il luogo di ubicazione del Rischio assicurato.

4.2 ALLUVIONE

Cosa assicura

Art. 4.2.1 - Alluvione

La Società indennizza i Danni materiali e diretti all'Abitazione e al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) **Alluvione e Inondazione;**
- b) **Allagamento** a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- c) **Incendio, Esplosione, Scoppio** conseguente a Inondazione, Alluvione e Allagamento; anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

La Società rimborsa le spese conseguenti ad evento indennizzabile sostenute per:

- d) **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata.

La garanzia è prestata fino ad un massimo del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 20.000.

- e) la **riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori**, gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.**

La garanzia è prestata fino ad un massimo del 10% dell'Indennizzo relativo all'Abitazione con il massimo di € 10.000.

Questo rimborso avviene anche in eccedenza alle Somme assicurate ed ai massimi Indennizzi previsti all'Art. 4.2.2 Delimitazioni.

Inoltre, sempre se conseguenti ad evento indennizzabile, la Società:

- f) rimborsa le spese per il **riassetto dell'Abitazione** assicurata sostenute a fronte dell'impiego di lavoratori domestici **fino ad un massimo di € 500 per Sinistro**;
- g) corrisponde all'Assicurato un **Indennizzo forfettario pari a € 10.000 per Sinistro** se l'Abitazione assicurata risulta completamente distrutta, inagibile o abbia subito un danno che ne compromette la stabilità.

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 4.2.2 - Delimitazioni

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata nella Posizione assicurativa:

- per l'Abitazione **fino ad un massimo del 50% o del 30% della relativa Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa nella Sezione Protezione Casa, con il massimo di € 50.000 in caso di Allagamento**;
- per il Contenuto **fino ad un massimo del 100% della relativa Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa nella Sezione Protezione Casa, con il massimo di € 15.000 in caso di Allagamento**.

Tali limiti operano per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa Annualità Assicurativa.

Cosa NON assicura

Art. 4.2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, Franamento, Smottamento, cedimento del terreno;
- b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, dell'Alluvione o dell'Allagamento sull'Abitazione e il Contenuto;
- c) ad enti mobili all'aperto;
- d) ad abitazioni considerate abusive come previsto dalle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, ed anche a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della stipula della presente Polizza e/o unità abitativa collabenti.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- e) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- f) causati da crollo e collasso strutturale;
- g) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

Art. 4.2.4 - Scoperti

In caso di Inondazione o Alluvione l'Indennizzo viene liquidato con l'applicazione di **uno Scoperto pari al:**

- **10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 10.000 per l'Abitazione**;
- **10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 3.000 per il Contenuto**.

In caso di Allagamento l'Indennizzo viene liquidato con l'applicazione di uno **Scoperto pari al 10% del danno con il minimo di € 1.000 sia per l'Abitazione che per il Contenuto**.

Come assicura

Art. 4.2.5 - Forma di copertura

L'Assicurazione può essere stipulata per l'Abitazione e il Contenuto a scelta del Contraente nella forma:

- a Valore intero;

oppure

- a Primo rischio assoluto.

Art. 4.2.6 - Operatività delle garanzie

L'Assicurazione vale per l'Abitazione indicata nella Posizione assicurativa di Polizza.

La garanzia opera se l'Abitazione assicurata presenta le caratteristiche indicate alle seguenti definizioni del Glossario:

- a) Abitazione
- b) Tipo Abitazione
- c) Tipo costruzione
- d) Destinazione d'uso.

Se assicurata la Dimora locata a terzi, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate unicamente per i beni di proprietà dell'Assicurato e/o degli appartenenti al Nucleo di contratto.

Art. 4.2.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 10 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme Assicurate inserite con il presente contratto.

Art. 4.2.8 - Validità territoriale

Il luogo di ubicazione del Rischio assicurato.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

Garanzie base

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Terremoto	Delimitazioni	Per Abitazione: massimo 50%/70%/100% della Somma assicurata per Annualità Assicurativa Per Contenuto: 100% della Somma assicurata per Annualità Assicurativa	Per Abitazione: Scoperto 10% minimo € 10.000 Per Contenuto: Scoperto 10% minimo € 3.000
	Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro	Massimo 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 20.000	Non previsti
	Riprogettazione del Fabbricato, direzione lavori ed oneri per la ricostruzione	Massimo 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000	Non previsti
	Spese per riassetto dell'Abitazione	Massimo € 500 per Sinistro	Non previsti
	Indennizzo forfettario	€ 10.000 per Sinistro	Non previsti
Alluvione	Delimitazioni	Per Abitazione: 50%/30% della Somma assicurata per Annualità Assicurativa, ulteriore sottolimito di €50.000 per Allagamento Per Contenuto: 100% della Somma assicurata per Annualità Assicurativa; sottolimito di € 15.000 per Allagamento	Se Inondazione o Alluvione, per Abitazione Scoperto 10% minimo € 10.000, mentre per Contenuto: Scoperto 10% minimo € 3.000 Se Allagamento: Scoperto 10% minimo € 1.000 per Abitazione e Contenuto
	Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro	Massimo 10% dell'Indennizzo con il massimo € 20.000	Non previsti
	Riprogettazione del Fabbricato, direzione dei lavori, oneri per la ricostruzione	Massimo 10% dell'Indennizzo relativo all'Abitazione con il massimo € 10.000	Non previsti
	Spese di riassetto Abitazione	Massimo € 500 per Sinistro	Non previsti
	Indennizzo forfettario	€ 10.000 per Sinistro	Non previsti

Cosa assicura

Art. 5.1 - Incendio - fotovoltaico

La Società indennizza i **Danni materiali e diretti ad Impianti solari e/o fotovoltaici** causati da:

- a) **Incendio, fulmine, Esplosione**, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, o **Scoppio**;
- b) **caduta di aeromobili**, loro parti o Cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- c) **urto di veicoli stradali, o di natanti** in transito sulla pubblica via, o su corsi d'acqua, o su area equiparata ad area pubblica;
- d) **onda sonora**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- e) **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio**, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa;
- f) azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del Sinistro.

L'Indennizzo viene riconosciuto entro la Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa di Polizza.

La Società rimborsa le spese conseguenti agli eventi garantiti sostenute per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i **residui** degli Impianti solari e/o fotovoltaici, fino ad un massimo del 20% dell'Indennizzo.

Cosa NON assicura

Art. 5.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, Franamenti, Smottamenti, cedimenti del terreno valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda, salvo quanto previsto alla Sezione Terremoto e Alluvione, se acquistate le garanzie;
- b) causati da Fenomeni atmosferici e da sovraccarico neve, salvo quanto previsto all'Art. 5.3.2 *Danni elettrici ed eventi atmosferici - fotovoltaico*, se acquistata la garanzia;
- c) causati guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- d) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- e) causati da Fenomeno elettrico salvo quanto previsto all'Art. 5.3.2 *Danni elettrici ed eventi atmosferici - fotovoltaico*, se acquistata la garanzia;
- f) di Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi delle Cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'Assicurazione, salvo quanto previsto all'Art. 5.3.1 *Furto - fotovoltaico*, se acquistata la garanzia;
- g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- h) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- i) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato;

- j) causati da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio;
- k) conseguenti a Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato;
- l) di imbrattamento;
- m) avvenuti durante una occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che siano diversi da Incendio, Esplosione o Scoppio, Implosione.

Sono escluse le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica più vicina i residui radioattivi, disciplinati dal D.P.R. 185/64, del Sinistro indennizzabile.

Come personalizzare

Art. 5.3 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può acquistare una o più Garanzie Supplementari tra quelle di seguito proposte. La garanzia opera **se indicata nella Posizione assicurativa di Polizza e se sia stato pagato il relativo Premio.**

Art. 5.3.1 - Furto - fotovoltaico

La Società indennizza il **Furto di Impianti solari e/o fotovoltaici** al servizio dell'Abitazione. Sono equiparati ai danni di Furto i guasti causati dai ladri agli Impianti solari e/o fotovoltaici per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

La garanzia opera se nella trattazione del Sinistro si dimostra che l'installazione è avvenuta a norma di legge.

In relazione alla garanzia Furto, è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che l'atto sia avvenuto sganciando, rompendo o manomettendo i sistemi di fissaggio sui quali l'impianto risulta installato.

Inoltre, per gli impianti installati a terra, la copertura non opera se l'impianto assicurato non è provvisto di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio degli Impianti solari e/o fotovoltaici ai relativi sostegni devono essere a strappo o saldati o avere la testa spaccata o essere comunque dotati di un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloneria antifurto);
- tutti i pannelli devono essere vincolati con incollaggio ai relativi supporti;

Se l'Assicurato non adotta almeno uno dei sistemi sopra indicati, non ha diritto all'Indennizzo.



DUBBI

13 Posso assicurare esclusivamente la garanzia prevista nella Sezione FOTOVOLTAICO?

No, la garanzia presente nella Sezione FOTOVOLTAICO è acquistabile solo in abbinamento alla Sezione PROTEZIONE CASA. La garanzia base prevede la copertura per i danni materiali e diretti subiti dagli Impianti solari e/o fotovoltaici, causati da incendio, fulmine ed esplosione, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali, o di natanti, onda sonora, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio. Per ottenere l'indennizzo del furto di Impianti solari e/o fotovoltaici al servizio dell'Abitazione è necessario acquistare la garanzia supplementare Furto fotovoltaico.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di Incendio, Esplosione anche nucleare, Scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, Terremoto, eruzioni vulcaniche, Inondazione, Alluvione, purché il Sinistro sia collegato a tali eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure:
 - da persone che abitano con loro o occupano i Locali contenenti le Cose assicurate o i Locali con questi comunicanti;
 - da persone per le quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei Locali che li contengono;
 - da persone a loro legate da vincoli di parentela anche se non abitano con loro;
- indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi;
- causati alle Cose assicurate da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del Sinistro;
- da Furto di tutti i componenti dell'Impianto fotovoltaico posizionati all'esterno dell'Abitazione salvo le Stazioni di ricarica domestica.

L'Indennizzo viene riconosciuto entro la Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa di Polizza per Annualità Assicurativa.

L'Indennizzo viene liquidato con l'applicazione di uno Scoperto pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile di € 500.

Art. 5.3.2 - Danni elettrici ed eventi atmosferici - fotovoltaico

La Società indennizza i **Danni materiali e diretti agli Impianti solari e/o fotovoltaici** per:

a) **Fenomeno elettrico** comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine.

L'Indennizzo viene riconosciuto entro la Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa di Polizza per Sinistro e Annualità Assicurativa.

Relativamente alle **Stazioni di ricarica**, l'Indennizzo viene liquidato fino ad un massimo di € 2.000.

Per le batterie di accumulo la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 20% della Somma assicurata.

L'Indennizzo viene liquidato con l'applicazione di una Franchigia pari a € 500.

Sono esclusi i danni causati:

- da difetti di materiale e di costruzione, dovuti ad usura, manomissione o manutenzione insufficiente;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione.

La Società, inoltre, indennizza i **Danni materiali e diretti agli Impianti solari e/o fotovoltaici** per:

b) **Fenomeno atmosferico**, quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su più enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

c) **Sovraccarico di neve** purché avvenuto esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del Tetto. La garanzia opera solo se il Fabbricato risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad uno stesso episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

L'Indennizzo viene riconosciuto entro la Somma assicurata indicata nella Posizione assicurativa di Polizza per Sinistro e Annualità Assicurativa.

Relativamente alle **Stazioni di ricarica**, l'Indennizzo verrà corrisposto fino ad un massimo di € 2.000.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno **Scoperto per Sinistro** indicato in **Posizione assicurativa**.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 **Decorrenza dell'Assicurazione**, la copertura assicurativa relativa al Fenomeno atmosferico ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia della stessa Abitazione e dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, **mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto**.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di Inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o Franamento del terreno;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
- causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
- causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
- derivanti dall'innalzamento del livello della falda;
- causati da scivolamento delle tegole dal Tetto in caso di sovraccarico di neve;
- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo.

Come assicura

Art. 5.4 - Forma di copertura

L'Assicurazione può essere stipulata nella forma a Valore intero o a Primo rischio assoluto a seconda della scelta effettuata per la garanzia Incendio Abitazione nella Sezione Protezione Casa.

L'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo rischio assoluto per le garanzie:

- **Furto fotovoltaico**
- **Danni elettrici ed eventi atmosferici - fotovoltaico**

Art. 5.5 - Operatività delle garanzie

L'Assicurazione vale per l'Abitazione indicata nella Posizione assicurativa di Polizza.

La garanzia opera **se l'Abitazione assicurata presenta le caratteristiche indicate alle seguenti definizioni del Glossario:**

- a) Abitazione
- b) Tipo Abitazione
- c) Tipo costruzione
- d) Destinazione d'uso.

Art. 5.6 - Validità territoriale

Il luogo di ubicazione del Rischio assicurato.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

Garanzia base

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Incendio - fotovoltaico	Demolire, sgomberare, trattare e trasportare i residui del Sinistro	Massimo 20% dell'Indennizzo	Non previsti

Garanzie Supplementari

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Furto - fotovoltaico	Furto di Impianti solari e/o fotovoltaici - guasti causati dai ladri per commettere il Furto o tentare di commetterlo	100% Somma assicurata per Annualità Assicurativa	Scoperto 10% con il minimo € 500
Danni elettrici ed eventi atmosferici - fotovoltaico	Fenomeno elettrico	100% Somma assicurata per Annualità Assicurativa Per Stazioni di ricarica: massimo € 2.000 per Annualità Assicurativa Per Batterie di accumulo: limite di indennizzo 20% della Somma assicurata per Annualità Assicurativa	Franchigia € 500
	Fenomeno atmosferico e sovraccarico di neve	100% Somma assicurata per Annualità Assicurativa Per Stazioni di ricarica: massimo € 2.000 per Annualità Assicurativa	Scoperto indicato in Posizione assicurativa

Cosa assicura

Art. 6.1 - Assistenza Casa

La Società fornisce all'Assicurato una **Prestazione di immediato aiuto** nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, **secondo i limiti e le regole indicate**.¹⁴

L'Assicurazione è prestata per l'Abitazione indicata nella Posizione assicurativa di Polizza.

Le Prestazioni di seguito elencate operano in caso di evento fortuito, accaduto all'Abitazione o al suo Contenuto, che abbia provocato Danni materiali e diretti all'Abitazione e che renda necessaria la fornitura di un aiuto immediato.

La Società tramite la Centrale Operativa:

a) fornisce **informazioni** su artigiani convenzionati (elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, vetrai, termoidraulici) relativamente alle attività svolte, indirizzi e recapiti telefonici, nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinari.

Sono a carico della Società i relativi costi; **sono esclusi i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato all'artigiano indicato dalla Centrale Operativa.**

b) fornisce **consulenze telefoniche** con professionisti abilitati in materia:

- amministrativa (denuncia dell'evento presso le autorità competenti e presso la Società; rifacimento di documenti personali, resi indisponibili dall'evento, quali: carta d'identità, codice fiscale, patente di guida, passaporto, certificati di cittadinanza, residenza, stato di famiglia);
- di norme vigenti in tema di sicurezza degli impianti domestici.

Sono a carico della Società i costi della consulenza telefonica; **sono esclusi i costi degli adempimenti e delle consulenze successivamente richiesti al professionista incaricato dalla Centrale Operativa.**

c) invia presso l'Abitazione uno o più artigiani, tra le professionalità di seguito elencate ¹⁵:

- **idraulico**, in caso di Allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere causati da rottura, otturazione, guasto a componenti fissi dell'impianto idraulico;
- **elettricista**, in caso di mancanza di corrente elettrica nei locali dell'Abitazione causata da guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione;
- **fabbro**, in caso di Furto, tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'Abitazione causati da effrazione o tentata effrazione a serramenti ed infissi;



RECAPITI

14 Cosa devo fare per utilizzare la garanzia di ASSISTENZA CASA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario:

- al Numero Verde 800 070270 (non valido dall'estero)
- al numero +390116523200 (dall'estero)
- tramite E-MAIL a areaassistenza@unipolassistance.it.

Per i dettagli consultare le "NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI" - "Norme per la Sezione ASSISTENZA CASA".

- **vetraio**, in caso di rottura dei vetri dei serramenti ed infissi esterni conseguente a effrazione o tentata effrazione;
- **muratore/falegname/decoratore**, al fine di realizzare le opere di ripristino rese necessarie a seguito degli eventi occorsi;
- **termoidraulico**, in caso di blocco della caldaia o del boiler elettrico o a gas.

Sono a carico della Società i costi d'uscita e della manodopera **fino ad un importo massimo complessivo di € 400 per evento, con un massimo di € 200 per artigiano intervenuto; sono esclusi i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo in genere.**

d) invia **personale specializzato in tecniche di asciugatura** se a seguito di danni causati da spargimento d'acqua si rende necessario un intervento di salvataggio o risanamento dell'Abitazione e del relativo Contenuto.

La Prestazione è fornita nei seguenti casi:

- Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'Abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Abitazione provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono a carico della Società i relativi costi **fino ad un importo massimo di € 400 per evento.**

e) invia presso l'Abitazione **personale di vigilanza**, se è compromessa l'efficienza e la sicurezza degli accessi ed esista l'oggettivo Rischio di Furto o atti vandalici. Sono a carico della Società i costi relativi **fino ad un massimo di 8 ore**, anche non consecutive, per evento;

f) **trasferisce il Contenuto** dei locali dell'Abitazione presso un deposito provvisorio individuato e indicato dall'Assicurato alla Centrale Operativa, se l'Abitazione è resa inagibile dall'evento. Sono a carico della Società i relativi costi **fino ad un importo massimo di € 1.000 per evento; sono esclusi i costi di deposito e custodia del Contenuto;**

g) fornisce all'Assicurato **un importo fino ad un massimo di € 600 per evento** per far fronte all'acquisto di **effetti personali** andati distrutti;

h) organizza il **pernottamento dell'Assicurato e dei suoi Familiari** presso una struttura alberghiera, se l'Abitazione è resa inagibile dall'evento. Sono a carico della Società i costi di pernottamento e prima colazione **fino ad un importo massimo di € 500 per evento;**

i) organizza il **viaggio dell'Assicurato o di un suo Familiare** per rientrare all'Abitazione, se al verificarsi dell'evento si trova **ad oltre 50 km** dall'Abitazione stessa. Sono a carico della Società i costi relativi al viaggio di rientro **fino ad un importo massimo di € 1.500 per evento.**

Inoltre la Società, tramite la Centrale Operativa, in caso di guasto a **Elettrodomestici** non più in garanzia che comporti la necessità di un aiuto immediato invia presso l'Abitazione un **tecnico per la relativa riparazione**. Sono a carico della Società i costi d'uscita e della manodopera, **fino ad un importo massimo complessivo di € 200 per evento.**



ATTENZIONE

15 Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Società?

No, in quanto è la Società a provvedere - tramite l'impresa UnipolAssistance - all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella garanzia base Assistenza casa.

Art. 6.2 - Delimitazioni

La Società:

- non può essere ritenuta responsabile per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- non riconosce né rimborsi né indennizzi compensativi, salvo quanto previsto all'Art. 7.16 *Pagamento delle Prestazioni*;
- non può essere ritenuta responsabile per i fatti dolosi o colposi dei professionisti incaricati di fornire le consulenze telefoniche e per l'eventuale controversia tra l'Assicurato e tali professionisti.

Inoltre:

- se l'entità degli eventi coperti da questa Polizza comporta l'intervento delle Autorità, le Prestazioni di Assistenza legate all'invio di professionisti o personale idoneo possono essere attivate **solo in presenza di documentazione che attesta l'agibilità dell'Abitazione**;
- le Prestazioni di Assistenza che richiedono l'accesso all'Abitazione sono fornite **solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto**;
- **eventuali eccedenze rispetto ai costi a carico della Società devono essere pagate direttamente dall'Assicurato**.

Cosa NON assicura

Art. 6.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non fornisce:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente previsto dalle singole Prestazioni di Assistenza, **le stesse non vengono fornite se la situazione di difficoltà è conseguenza:**

- di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, Frane, Smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, ed anche di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dell'Abitazione (quali, a puro titolo di esempio: gli impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento; cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'Abitazione);
- di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- di corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

Non sono inoltre fornite le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti non a norma o per i quali l'Assicurato non abbia provveduto alle operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.

Come assicura

Art. 6.4 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

Garanzia base

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Assistenza Casa	Invio presso l'Abitazione di uno o più artigiani	Massimo complessivo € 400 per evento, con un massimo di € 200 per artigiano intervenuto	Non previsti
	Invio presso l'Abitazione di personale specializzato in tecniche di asciugatura	Massimo € 400 per evento	Non previsti
	Invio presso l'Abitazione di personale di vigilanza	Massimo 8 ore	Non previsti
	Trasferimento Contenuto dei Locali dell'Abitazione presso deposito provvisorio	Massimo € 1.000 per evento	Non previsti
	Acquisto di effetti personali andati distrutti	Massimo € 600 per evento	Non previsti
	Pernottamento dell'Assicurato e dei suoi Familiari presso una struttura alberghiera	Massimo € 500 per evento	Non previsti
	Organizzazione viaggio dell'Assicurato o di un suo Familiare per rientrare all'Abitazione	Massimo € 1.500 per evento (minimo 50Km)	Non previsti
	Guasto a Elettrodomestici: invio tecnico per la riparazione	Massimo € 200 per evento	Non previsti

Art. 7.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro 10 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, ed anche nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi;
- trasmettere, appena sia noto, una comunicazione con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità e valore;
- inviare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso ¹⁶;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia senza avere diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- fornire alla Società e al perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esercitare, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese sono a carico della Società.

Relativamente alla **Sezione Protezione Casa**, il Contraente o l'Assicurato deve:

- nel caso in cui decide di avvalersi della prestazione di cui all'Art. 7.12 *Riparazione diretta*, contattare l'Agenzia o il Call Center Sinistri di Gruppo fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, come previsto dall'Art. 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio.
- nel caso in cui decide di avvalersi della prestazione di cui all'Art. 7.13 *Pronto rientro*, contattare la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l., fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio.

Per i recapiti del Call center Sinistri di Gruppo e della Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. consultare la tabella "Numeri e Riferimenti Utili" in fondo alle Condizioni di Assicurazioni.

Relativamente alla **Sezione Terremoto e Alluvione**, il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- fornire alla Società e al perito incaricato la documentazione attestante la tipologia costruttiva dell'Abitazione (Antisismica, Cemento armato, Muratura, Bioedilizia, Legno);
- contattare la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. nel caso in cui decidesse di avvalersi della prestazione all'Art. 7.13 *Pronto rientro*, fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, come previsto dall'Art. 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio.

Relativamente alla **Sezione Assistenza Casa**, l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa:

- gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito, dettagli identificativi del contratto, ecc.);
- tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da fornire e i mezzi idonei con cui fornirle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, numero persone presenti sul luogo dell'assistenza, presenza di eventuali animali, ecc.).

Il mancato rispetto dell'obbligo di avviso può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, secondo quanto previsto dall'Art. 1915 del Codice Civile.

NORME PER LE SEZIONI PROTEZIONE CASA, FURTO, TERREMOTO E ALLUVIONE

Art. 7.2 - Criterio di valutazione del danno

L'ammontare del danno indennizzabile viene determinato in base al Valore a nuovo, ossia, in caso di Sinistro, fermi i limiti e le garanzie previsti in Polizza:

- per l'**Abitazione** vengono liquidate le spese necessarie per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate;
- per il **Contenuto** vengono liquidate le spese per riparare, o se economicamente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

In entrambi i casi viene dedotto l'eventuale valore dei recuperi.

Sia per l'**Abitazione** che per il **Contenuto** le Somme assicurate sono determinate in base alla forma di copertura prestata:

- a **Valore intero**: se, al momento del Sinistro, la Somma assicurata risulta inferiore al valore stimato, il danno viene liquidato dalla Società applicando la proporzione tra la Somma assicurata e l'effettivo valore dell'Abitazione assicurata;
- a **Primo rischio assoluto**: indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro il danno viene liquidato fino alla concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale.

La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici seguenti criteri relativamente a:

a) **alberi** (per azione del fulmine):

- in caso di morte o di lesione che ne compromettano irreversibilmente la stabilità, le spese necessarie per la sostituzione delle piante con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di età non superiore ai cinque Anni;
- in caso di lesioni che compromettano la stabilità e/o sicurezza per persone e Cose, le spese per la sistemazione delle piante con specifici interventi di cura, potatura, sostegno.



ATTENZIONE

16 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare la mia Agenzia di riferimento?

Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l'Agenzia è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si possa procedere con le pratiche di liquidazione. In caso di Furto, Rapina o Scippo, o se si sospetta la commissione di altro reato doloso, è obbligatorio denunciare il Sinistro anche alle Autorità competenti e inviare la relativa denuncia in Agenzia o direttamente alla Direzione della Società.

- b) **beni mobili anche parzialmente elettrici ed elettronici**, eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, l'Indennizzo non può superare il triplo del valore che avevano al momento del Sinistro;
- c) **capi di abbigliamento e biancheria della casa** eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, Oggetti speciali, Preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del Sinistro senza l'applicazione del criterio del Valore a nuovo;
- d) **documenti personali, le spese per il rifacimento**;
- e) **Raccolte e collezioni** in caso vengano asportate o danneggiate parzialmente, verrà riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti**;
- f) **specchi, insegne, lastre di vetro, cristallo, policarbonato**, le spese sostenute per la sostituzione con altri nuovi (uguali o equivalente per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell'installazione;
- g) **Valori**
 - per il denaro, le carte valori, i valori bollati si considera il valore nominale indicato sugli stessi;
 - per i titoli di credito:
 - la Società liquida l'Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze;
 - se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento;
 - per gli effetti cambiari l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

In ogni caso, per ogni Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio ed anche ove esplicitamente previsto dal contratto (valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d'uso e di conservazione).

L'Indennizzo viene liquidato inizialmente secondo il criterio del Valore allo stato d'uso; il versamento del supplemento d'indennità a nuovo, pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso, verrà corrisposto se l'Assicurato proceda nel termine di 18 mesi dalla data dell'atto di accertamento di danno o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento d'indennità a nuovo ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

In alternativa alla ricostruzione del Fabbricato, l'Assicurato potrà optare per l'acquisto di altra analoga abitazione; resta fermo che l'esborso a carico della Società per tale acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del Valore a nuovo.

Deroga alla proporzionale

Quando l'Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, **la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre il 20%.**

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata aumentata della percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse Partite.

Art. 7.3 - Procedura per l'accertamento del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, per mezzo di periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con atto unico.

I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e affiancare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente concordato, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; mentre quella del terzo è a carico della parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7.4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare la causa, la natura e le modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e stabilire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio non dichiarate ed anche verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell'Art. 7.1 *Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato*;
- c) verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di copertura (Valore intero o Primo rischio assoluto) e dal tipo di garanzia risultanti dalla Polizza, ed anche secondo le condizioni tutte di Polizza;
- d) procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia scelta.

I risultati delle operazioni peritali sopra indicate devono essere raccolti in verbale, redatto in due esemplari, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono esentati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

Art. 7.5 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di accertamento di danno o con verbale di perizia definitivo, la Società liquida quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- c) in caso di Incendio, sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
- d) in caso di Furto, si evidenzino dei casi di esclusione previsti nella Sezione di garanzia dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato.

Art. 7.6 - Anticipo sull'Indennizzo

Fermo quanto previsto dall'Art. 7.5 *Pagamento dell'Indennizzo* l'Assicurato dietro sua richiesta ha diritto ad ottenere, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, un anticipo pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 7.1 *Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato* e che ne faccia esplicita richiesta;
- non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000 per le Sezioni Protezione Casa e Furto e € 30.000 per la Sezione Terremoto e Alluvione;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società versa l'anticipo dopo 60 giorni (90 giorni per la Sezione Terremoto e Alluvione) dalla data di denuncia del Sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto;
- € 250.000 in caso di Sinistro relativo alle Sezioni Protezione Casa e Terremoto e Alluvione qualunque sia l'entità del danno stimato.

La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, dopo aver detratto l'Anticipo sull'Indennizzo già versato.

Art. 7.7 - Recupero delle Cose rubate¹⁷

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo ricevuto a titolo di Indennizzo per gli stessi beni.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro.

Art. 7.8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato perde il diritto all'Indennizzo se:

- dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro;
- occulta, sottrae o manomette Cose non rubate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro.

Art. 7.9 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.



DUBBI

17 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso riprendermelo?

Sì e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l'Indennizzo liquidato.

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.

Art. 7.10 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:

- delle persone ospitate dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- delle persone di cui il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti;
- dei Familiari del Contraente e/o dell'Assicurato annoverati dall'Art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso l'Abitazione a qualsiasi titolo;
- dei parenti e/o affini che occupino appartamenti contigui, soprastanti o sottostanti l'Abitazione assicurata;
- delle società commerciali, artigianali o industriali di proprietà del Contraente e/o dell'Assicurato o delle quali sia socio a responsabilità illimitata, che siano ubicate nell'immobile contenente l'Abitazione assicurata;

a condizione che il Contraente e/o l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 7.11 - Titolarità dei diritti nascenti dall'Assicurazione

L'Assicurazione deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. L'accertamento dei danni e dell'Indennizzo è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

NORME PER LA SEZIONE PROTEZIONE CASA

Art. 7.12 - Riparazione diretta¹⁸

La Società mette a disposizione il servizio di Riparazione diretta per i danni all'Abitazione nelle seguenti ipotesi:

- Art. 2.4.2 punto 1) Danni da acqua BASE lettere a), b) e d);
- Art. 2.4.2 punto 2) Danni da acqua PLUS;
- Art. 2.4.6 Vetri e cristalli;
- Art. 3.1 Furto e Rapina lettera e) Furto di Fissi ed infissi

per Sinistri in cui l'importo presumibile del danno risulti non superiore a €10.000.



DUBBI

18 Che vantaggio ho se al momento di denunciare il Sinistro scelgo la Riparazione diretta del danno al posto dell'Indennizzo ordinario?

Se il Cliente sceglie di avvalersi della modalità di Riparazione diretta del danno (applicabile per determinate e specifiche garanzie) qualora l'importo del danno indennizzabile sia contenuto nei € 10.000 ottiene un duplice vantaggio:

- non deve preoccuparsi di reperire un artigiano qualificato per riparare il danno, dato che potrà affidarsi a UnipolHome S.p.A. che identificherà un'impresa tra quelle convenzionate per effettuare la riparazione;
- non deve anticipare alcun compenso all'artigiano (né per chiamata e mano d'opera, e neanche per il materiale utilizzato) essendo previsto il pagamento in favore di quest'ultimo da parte della Società attraverso UnipolHome S.p.A..

Sono esclusi gli Impianti solari e/o fotovoltaici.¹⁹

La Riparazione diretta può essere attivata al momento della denuncia del Sinistro.²⁰

La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a € 10.000 di non dover anticipare il costo della riparazione, ferma l'applicazione di Franchigie e/o Scoperti al Danno previsti dal contratto.

In particolare:

- a) al momento del Sinistro l'Assicurato, tramite l'Agenzia presso cui è in corso il contratto ovvero telefonando al Call Center Sinistri di Gruppo, potrà richiedere la Riparazione diretta;
- b) la Società incaricherà un perito per verificare il danno, valutarne l'indennizzabilità e fornire una stima che descriva e quantifichi gli interventi di riparazione necessari;
- c) se il danno così valutato risulta indennizzabile e non supera l'importo di € 10.000:
 - UnipolHome S.p.A. invierà un riparatore convenzionato, al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati dal perito;
 - al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti di UnipolHome S.p.A. e la Società pagherà l'Indennizzo dovuto a UnipolHome S.p.A., fino all'importo massimo di € 10.000, senza che l'Assicurato debba anticipare alcun importo al riparatore;
 - tale pagamento estinguerà il debito della Società verso l'Assicurato per l'Indennizzo dovuto, fermo il diritto al successivo recupero di Franchigie e/o Scoperti previsti dal contratto;
- d) a) se invece l'importo supera il limite di € 10.000, non potrà essere utilizzata la Riparazione diretta, per cui il Sinistro verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario;
- e) qualora non possa essere garantita la fattibilità degli interventi in Riparazione diretta (ad esempio in caso di indisponibilità della rete di imprese di riparazione) la Società procederà alla liquidazione con la modalità dell'Indennizzo ordinario.

Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente sezione "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri".

In alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato potrà liberamente optare per la modalità di Indennizzo ordinario senza avvalersi del servizio di Riparazione diretta. In questo caso la Società pagherà quanto eventualmente dovuto direttamente all'Assicurato, con applicazione di Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato.

La Riparazione diretta opera in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.



ATTENZIONE

19 Se un Incendio danneggia il mio arredamento, interviene la Riparazione diretta?

No, la Riparazione Diretta copre i danni all'Abitazione in caso di fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di impianti e danni a vetri e cristalli. Per l'arredamento invece la garanzia Incendio interviene secondo la modalità di Indennizzo ordinario.



ATTENZIONE

20 Quando posso scegliere di avvalermi della Riparazione diretta?

La scelta è possibile al momento della denuncia del Sinistro.

Art. 7.13 - Pronto rientro

Fermo quanto previsto dall'Art. 7.1 *Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato*, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termine delle Sezioni Protezione Casa e Terremoto e Alluvione per il quale l'Indennizzo complessivo sia prevedibile **in almeno € 5.000 e fino ad un massimo di € 50.000 (IVA esclusa)**, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra Unipol Assicurazioni S.p.A. e la società incaricata, azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di Sinistro.

L'attività della società incaricata si articola in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile);
- b) riparazioni e sostituzioni di beni danneggiati.

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno.

A conclusione dell'intervento della società incaricata, l'Assicurato sottoscriverà il verbale di consegna lavori e il documento di rapporto di fine intervento unitamente al Documento di Cessione del Credito, documento che permette che le spese relative all'intervento della società incaricata (se coperte dall'Assicurazione) vengano liquidate direttamente da Unipol Assicurazioni S.p.A., consentendo all'Assicurato di non anticipare alcun costo.

Nel caso in cui, dopo l'intervento della società incaricata e fatta salva la buona fede di entrambe le parti, il Sinistro risulti non indennizzabile a termini di contratto, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborserà tale intervento alla società incaricata **fino ad un massimo di spesa di € 1.000 (IVA esclusa)** a titolo di spese di perizia.

Nel caso in cui i costi complessivi di tali interventi su Sinistri non indennizzabili superino nell'arco dell'Anno solare la cifra di € 3.000 (IVA esclusa), la società incaricata non avrà titolo per recuperare da Unipol Assicurazioni S.p.A. altro importo in eccedenza a tale somma.

Il Pronto rientro opera **in Italia e nello Stato della Città del Vaticano**.

I servizi di Pronto rientro possono essere attivati tramite la centrale operativa UnipolAssistance S.c.r.l. oppure rivolgendosi all'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato.

NORME PER LA SEZIONE ASSISTENZA CASA

Art. 7.14 - Modalità per richiedere le Prestazioni di Assistenza

La Società fornisce le Prestazioni di Assistenza tramite la Struttura Organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e Centrale Operativa con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per tutte le Prestazioni elencate nell'Art. 6.1 *Assistenza Casa*.

La Società può cambiare la società di Assistenza e/o la Struttura Organizzativa, comunicandolo tempestivamente al Contraente. In questo caso le prestazioni garantite non vengono modificate. Per ottenere l'Assistenza, l'Assicurato deve contattare sempre e preventivamente la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- numero verde (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) 800 070270;

- numero urbano (con costo della telefonata a carico del chiamante - valido anche per chiamate dall'estero) + 39 0116523200;
- E-mail: areaassistenza@unipolassistance.it.

Il mancato rispetto da parte dell'Assicurato dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di Assistenza, salvo quanto previsto all'Art. 7.16 *Pagamento delle Prestazioni*.

Art. 7.15 -Fornitura delle Prestazioni e suoi presupposti

Le Prestazioni sono fornite tramite la Centrale Operativa, la quale:

- individua quelle necessarie e funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- le fornisce direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura Organizzativa.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- non deve mettere a rischio la sicurezza di persone e di beni;
- deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche autorità;
- deve rispettare le norme, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

La mancanza di uno dei presupposti sopra richiamati può rendere impossibile la fornitura della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere la fornitura delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Art. 7.16 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà termina e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

Sono a carico dell'Assicurato i costi eccedenti i limiti di spesa che la Società tiene a proprio carico. L'Assicurato deve pagarli direttamente al soggetto che fornisce materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati. Se l'Assicurato non accetta di pagare l'eccedenza, la Società fornisce la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto.

In deroga all'Art. 7.15 *Fornitura delle Prestazioni e suoi presupposti*, la Società può procedere al rimborso delle spese che l'Assicurato abbia sostenuto se queste:

- sono state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa;
- sono conseguenti ad interventi ordinati dalle pubbliche autorità;
- sono relative a Prestazioni che lo stesso non abbia potuto richiedere per cause di forza maggiore;
- richiedono l'attivazione di procedure che impediscano alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Se sussistono le condizioni, la Società rimborsa all'Assicurato le spese che egli ha sostenuto. Il rimborso viene riconosciuto nei limiti previsti dalle singole Prestazioni e viene liquidato entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.

Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto sol- tanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Denunciare un Sinistro Sezione Protezione Casa , Sezione Furto , Sezione Terremoto e Alluvione , Sezione Fotovoltaico	Agenzia / Punto vendita Direzione Unipol	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto vendita : <ul style="list-style-type: none"> sulla Polizza su www.unipol.it sulla APP Unipol <p style="text-align: center;">Direzione Unipol Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna PEC: unipolassicurazioni@pec.unipol.it</p>
Attivare la "Riparazione diretta"	Call Center Sinistri di Gruppo	Telefonare <ul style="list-style-type: none"> Al numero verde: 800 993388 al numero +39 0512817000 se all'estero
Attivare il "Pronto rientro"	Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l.	Telefonare <ul style="list-style-type: none"> al numero verde 800 070270 se in Italia al numero +39 011 6523200 se all'estero Attivo 24 ore su 24 e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it
Richiedere una prestazione di Assistenza per la Casa	Alla Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l.	Telefonare <ul style="list-style-type: none"> al numero verde 800 070270 se in Italia al numero +39 011 6523200 se all'estero Attivo 24 ore su 24 e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it
Informazioni su prodotti e servizi	Unipol	Numero telefonico 848 800 074
Usufruire del diritto di Recesso in caso di Vendita a distanza	Agenzia/Punto vendita Direzione Unipol	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto vendita : <ul style="list-style-type: none"> sulla Polizza su www.unipol.it sulla APP Unipol <p style="text-align: center;">Direzione Unipol Lettera raccomandata con avviso di ricevimento: Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna PEC: unipolassicurazioni@pec.unipol.it</p>

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
 Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
 Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il **"Regolamento"**), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come *infra* definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la **"Compagnia"**).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i **"Dati"** o i **"Suoi Dati"**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** - *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** - *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l’adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l’adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3)** - *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l’accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** - *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l’eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** - *Finalità statistiche e/o tariffarie*: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l’analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6)** - *Comunicazioni di servizio*: il trattamento prevede l’utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l’assistenza tecnica e garantirLe l’accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** - *Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “Soft spam”)*: il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell’ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “I Suoi diritti”).

² Per l’adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della

propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. *"catena assicurativa"*, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, **"Autorità Giudiziaria"**), ente pubblico (di seguito, **"Pubblica Amministrazione"**), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP (*"Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici"*);

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

